



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 12

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 29 novembre 2022

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni congiunte

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare-Senato) e XIII (Agricoltura-Camera):

Plenaria *Pag.* 14

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri e difesa) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria *Pag.* 16

3^a (Affari esteri e difesa) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria (pomeridiana) » 20

Plenaria (notturna) » 46

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3) *Pag.* 49

Sottocommissione per i pareri (1^a pomeridiana) . . » 49

Plenaria (1^a pomeridiana) » 51

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 4) » 52

Sottocommissione per i pareri (2^a pomeridiana) . . » 52

Plenaria (2^a pomeridiana) » 53

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5) » 56

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	57
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	»	102
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	103
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	»	110
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 7)</i>	»	120
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	»	120
<i>Plenaria</i>	»	121
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	»	131
<i>Plenaria</i>	»	131
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Plenaria</i>	»	138
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 2)</i>	»	142
<i>Plenaria</i>	»	142

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 29 novembre 2022

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Numero legale

Il PRESIDENTE, in relazione all'articolo 30 del Regolamento del Senato della Repubblica e della prassi – sempre seguita fin dal 1999 – ricorda preliminarmente che occorre la presenza della maggioranza dei componenti per la validità delle sedute allorché è posta all'ordine del giorno la materia della verifica dei poteri, data la natura virtualmente deliberativa delle pronunce della Giunta, con l'accertamento preventivo mediante l'esposizione del foglio firme.

Al contrario, sulla base dell'articolo 30, comma 3, del Regolamento del Senato è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti della Giunta per la validità delle deliberazioni concernenti le immunità parlamentari, con l'accertamento al momento della prima votazione dopo la fine della discussione generale, vista la natura squisitamente referente delle attività della Giunta in tale ambito. Anche in questo caso sarà presente un foglio firme, ma solo ai fini amministrativi.

La Giunta prende atto delle comunicazioni del Presidente.

VERIFICA DEI POTERI

Nomina a relatore

Il PRESIDENTE informa che per la nomina dei relatori per le singole Regioni, si procede ad un'assegnazione secondo i criteri automatici di cui all'articolo 9 del Regolamento per la verifica dei poteri (in ragione dell'età dei membri della Giunta, e secondo l'ordine alfabetico delle Regioni): senatori Balboni, Abruzzo; Augello, Basilicata; Paroli, Calabria; Rossomando, Campania; Licheri, Emilia-Romagna; Rastrelli, Friuli-Venezia Giulia; Salvitti, Lazio; Bazoli, Liguria; Ambrogio, Lombardia; Stefani, Marche; Spelgatti, Molise; Damante, Piemonte; Cucchi, Puglia; Della Porta, Sardegna; Durnwalder, Sicilia; Sallemi, Toscana.

Per effetto delle modifiche introdotte dalla riforma del Regolamento del Senato, il numero dei componenti della Giunta è stato ridotto da ventitré a diciannove. Conseguentemente, resterebbero da assegnare le relazioni riferite a quattro ultime Regioni: Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto.

Si potrebbe convenire di attribuire le relazioni di queste ultime quattro Regioni ai componenti più anziani: Balboni, Trentino-Alto Adige; Augello, Umbria; Paroli, Valle d'Aosta; Rossomando, Veneto.

Le relazioni riguardanti le ripartizioni Europa, Africa-Asia-Oceania-Antartide, America settentrionale e centrale nonché America meridionale, sono assegnate congiuntamente ai due Vice Presidenti Potenti e Scalfarotto.

Secondo la prassi, al Presidente sono attribuiti di norma i ricorsi e gli esposti che, per la loro portata generale, possono dirsi riferiti all'intero territorio nazionale o comunque non ad una singola regione o ripartizione.

Secondo quanto previsto dall'articolo 20 del regolamento per la verifica dei poteri, i controlli e l'esame delle elezioni devono essere ultimati entro diciotto mesi dalla costituzione della Giunta.

La Giunta conviene.

Criteri per l'individuazione dei senatori interessati dai ricorsi elettorali

Il PRESIDENTE informa che – tenuto conto del sistema per l'elezione del Senato della Repubblica, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 3 novembre 2017, n. 165 e sulla base dei precedenti – ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, sono individuati come destinatari della comunicazione dei ricorsi elettorali, in quanto ad essi direttamente interessati:

1) in generale, tutti i singoli senatori espressamente indicati nei ricorsi elettorali ritualmente presentati;

2) quanto ai ricorsi ritualmente presentati concernenti proclamazioni riferite alla graduatoria all'interno di una medesima lista, l'ultimo senatore proclamato appartenente alla stessa lista del ricorrente, nonché, in via prudenziale, il senatore proclamato che immediatamente lo precede nell'ambito della medesima lista del ricorrente;

3) nel caso di ricorsi ritualmente presentati concernenti l'attribuzione del seggio in un collegio uninominale, il senatore proclamato che perderebbe il seggio in caso di accoglimento dei ricorsi;

4) nel caso di ricorsi ritualmente presentati concernenti l'attribuzione dei seggi alle varie liste in sede di riparto nelle singole regioni, l'ultimo senatore proclamato appartenente alla lista che perderebbe il seggio in caso di accoglimento dei ricorsi, nonché, in via prudenziale e se necessario, il senatore proclamato che immediatamente lo precede nell'ambito della medesima lista.

Sulla base della prassi instauratasi sin dalla XI legislatura (v. seduta della Giunta del 20 maggio 1992), al senatore interessato (destinatario della suddetta comunicazione) sarà consentito prendere visione ed estrarre copia del ricorso, ai fini della presentazione di eventuali osservazioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri.

La Giunta conviene.

Criteri per l'eventuale revisione delle schede

Il PRESIDENTE ricorda che ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento per la verifica dei poteri, sono adottati, fatte salve diverse indicazioni, i seguenti criteri per la eventuale revisione delle schede elettorali, conformemente ai precedenti seguiti nel 2006, nel 2008, nel 2013 e nel 2018:

A) in via generale:

Ai sensi della norma dell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) – applicabile anche all'elezione del Senato in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 27 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – da un lato, la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore (salvi i casi di nullità del voto previsti dal successivo articolo 70), in ossequio al principio del *favor voti* (di formazione giurisprudenziale e dal carattere specifico), che, nel dubbio circa la validità del voto, accorda preferenza, a tutela della salvezza della volontà dell'elettore, alla legittimità dello stesso (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. V, 7 febbraio 2000, n. 673); dall'altro lato, il

voto s'intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno, quando un unico segno sia tracciato su più riquadri o rettangoli.

B) Con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, in conformità con i criteri indicati nelle Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione (pagine 94 e seguenti), predisposte dal Ministero dell'interno, e recependo altresì, tra i criteri per la revisione delle schede elettorali adottati nelle precedenti legislature, quelli che appaiono utilizzabili anche con riferimento al mutato quadro normativo, sono da considerare:

B1) validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente su un simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista e con un segno appena accennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o candidato uninominale o lista o fuori di ogni riquadro;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte della scheda non coperta dai riquadri;

3. i voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, nonché altro segno all'interno del riquadro contenente il contrassegno, il nominativo del candidato uninominale e la lista;

B2) nulli i voti espressi nei seguenti modi:

1. quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (o, per la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, quelle di cui alle tabelle F e G della legge 13 marzo 1980, n. 70, in virtù dell'apposito richiamo a tali tabelle contenuto all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 533 del 1993) o non rechino la firma dello scrutatore o il bollo della sezione richiesti dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

2. quando l'elettore ha tracciato un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno nel rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato;

3. quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo o sul nominativo del candidato uninominale o sulla lista, nonché scritte o segni, chiaramente riconoscibili, tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far identificare il proprio voto;

4. quando sulla scheda venga scritto il nome di uno dei candidati, anche qualora il nome stesso venga scritto all'interno del rettangolo con-

tenente il contrassegno di lista e quand'anche corrisponda al nome di uno dei candidati della relativa lista;

5. quando non sussiste alcuna possibilità di identificare la lista prescelta (oppure, quando è ammesso il voto di preferenza, il candidato prescelto);

6. quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi riquadri o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più riquadri della scheda;

7. quando il voto sia stato espresso con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i contrassegni, il nominativo del candidato uninominale e la lista;

8. quando il voto sia stato espresso con segno tracciato con matita non regolamentare.

C) Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, si richiede una diversa sistemazione della materia, in cui occorre rendere compatibili i criteri dettati con quelli desumibili dall'articolo 11, comma 3, della legge n. 459 del 2001, nonché dall'articolo 15 del relativo regolamento di attuazione (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero). Pertanto il complesso dei criteri, in tale fattispecie, può essere così riadattato:

C1) vanno considerati validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:

1. i voti espressi con segno evidente su un simbolo e con un segno appena accennato, quasi impercettibile, nel riquadro di un altro simbolo o fuori di ogni riquadro;

2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte non coperta da simboli della scheda;

3. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del riquadro;

4. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;

5. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcuno spazio della scheda;

6. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo.

C2) Sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:

1. quando le schede presentino voti espressi con segno sul simbolo, nonché scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

2. quando le schede non siano quelle di cui alle tabelle C e D allegate alla citata legge 27 dicembre 2001, n. 459;
3. i voti non espressi mediante penna di colore blu o nero;
4. quando l'elettore ha tracciato due o più segni su diversi contrassegni o, ancora, un segno trasversale che comprenda interamente l'area di due o più rettangoli della scheda;
5. quando il voto sia stato espresso con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i contrassegni.

C3) Sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della citata lista;
2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcuno spazio della scheda esterno ai simboli e si ricada pertanto nel caso di cui al punto C1.4.

C4) Salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:

1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;
2. quando il voto di preferenza sia stato espresso con segno tracciato senza utilizzare una penna di colore nero o blu;
3. quando il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;
4. quando il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
5. quando il voto di preferenza è stato espresso in eccedenza rispetto al numero stabilito per la ripartizione, rimanendo ferma, in questo caso, la validità dei primi voti di preferenza sempre che siano identificabili;
6. quando il voto di preferenza è stato espresso per candidati compresi in una lista di un'altra ripartizione;
7. quando il voto di preferenza è stato espresso con numeri e non col cognome del candidato.

Premessi questi criteri, si propone in via finale e riassuntiva che venga in ogni caso privilegiato, in relazione al principio generale di cui al citato articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il criterio della validità del voto espresso dall'elettore ogni qualvolta sia possibile desumerne la volontà effettiva, affidando agli eventuali Comitati – eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del Regolamento per la verifica dei poteri – il concreto riscontro della validità o meno dei voti espressi, da accertare in sede di revisione delle schede, secondo il principio preferenziale sopra indicato e sempre qualora non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere.

Richiesta di rilascio di copie e di informazioni

Il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 4 del Regolamento della verifica dei poteri del Senato non inibisce alla Giunta di autorizzare il rilascio di copie, estratti o attestazioni di singoli atti e documenti in possesso della Giunta: l'unico requisito è che la richiesta provenga da «chiunque ne abbia interesse» e che «non possano derivarne conseguenze tali da recare impedimento o nocimento all'attività della Giunta stessa».

Sulla base dei precedenti, ed in particolare di quanto stabilito nella seduta della Giunta del 26 giugno 2013, si propone che la Giunta possa autorizzare il Presidente a rilasciare copie del materiale elettorale eventualmente richiesto ogni volta che sia evidente e motivato l'interesse del richiedente e che sia invece sottoposta alla Giunta stessa qualsiasi domanda di problematico accoglimento.

La Giunta conviene.

Costituzione del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri, il Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare è composta dai senatori: Rastrelli, Bazoli, Damante, Stefani, Paroli, Scalfarotto, Cucchi, Durnwalder e Salvitti.

Il Vice Presidente coordinatore chiamato dalla Presidenza a presiederlo è il senatore Potenti.

Quanto agli accertamenti affidati alla Giunta in materia di incompatibilità parlamentari, si ricorda in particolare la prassi affermatasi nel senso della separatezza dei giudizi riguardanti la convalida dei risultati elettorali (che investe l'esame di possibili questioni di incapacità elettorale o di ineleggibilità, oltreché di eventuali problematiche riguardanti le operazioni elettorali) e quelli relativi alle incompatibilità.

Il Comitato sarà convocato per esaminare la posizione di alcuni senatori che risultano componenti di Consigli o Giunte regionali, così da poter riferire sollecitamente alla Giunta per le conseguenti determinazioni.

La Giunta prende atto.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE fa presente che, come sottolineato nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi il 23

novembre ultimo scorso, tutti gli atti relativi alle immunità parlamentari, annunciati in Assemblea, sono stati deferiti formalmente alla Giunta e verranno successivamente posti all'ordine del giorno della stessa, previa individuazione per ciascuno di essi del relatore.

Rammenta che gli atti ed i fascicoli trasmessi dall'autorità giudiziaria relativi ai documenti di cui sopra sono a disposizione dei componenti della Giunta e possono essere consultati presso gli uffici secondo le modalità di cui all'articolo 135, comma 4, del Regolamento del Senato. In base a tale norma «Tutti gli atti ed i documenti pervenuti alla Giunta relativi alle domande di autorizzazione a procedere possono essere esaminati esclusivamente dai componenti della Giunta stessa e nella sede di questa».

Per quanto concerne gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria relativi al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione (insindacabilità), si evidenzia che sono stati deferiti tre procedimenti, per i quali nella scorsa legislatura vi è stata l'illustrazione della proposta conclusiva da parte del relatore ma non si è potuto procedere alla votazione della proposta stessa a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. In ciascuno dei tre casi indicati la proposta conclusiva ha prospettato il riconoscimento dell'insindacabilità delle opinioni espresse, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Si tratta dei procedimenti pendenti nei confronti del senatore Maurizio Gasparri, in relazione ad un processo penale in corso presso il Tribunale di Roma di cui al *Doc. IV-ter*, n. 2); dell'onorevole Barbara Lezzi, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un processo in corso presso la Sezione penale del Giudice di pace di Bari di cui al *Doc. IV-ter*, n. 3); del senatore Matteo Salvini, in relazione ad un processo in corso presso la IV Sezione penale del Tribunale di Milano di cui al *Doc. IV-ter*, n. 4.

È stata inoltre deferita alla Giunta una richiesta di deliberazione sull'insindacabilità di opinioni espresse relativa ad un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Maurizio Gasparri presso il Tribunale di Roma, per la quale, nella scorsa legislatura, non era ancora stato incardinato l'esame istruttorio (*Doc. IV-ter*, n. 1).

Il Presidente inoltre segnala che sono stati assegnati due procedimenti relativi alla prerogativa della insindacabilità per i quali, nella scorsa legislatura, si era conclusa l'istruttoria ed era stata approvata, con apposita votazione, la proposta del relatore, in entrambi i casi nel senso del riconoscimento dell'insindacabilità. Essendo stati nuovamente deferiti alla Giunta con nota pervenuta il 23 novembre 2022, per essi sarà necessario procedere alla nomina del relatore e all'esame istruttorio, come per i casi precedentemente indicati.

Si tratta dei procedimenti nei confronti del senatore Andrea Augello, in relazione ad un processo civile pendente presso il Tribunale di Roma e dell'onorevole Mario Michele Giarrusso, in relazione ad un procedimento civile pendente presso un Organismo di mediazione di Potenza.

La Giunta è poi chiamata a pronunciarsi sui reati ministeriali, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione e dell'articolo 135-*bis* del Regolamento

del Senato, redigendo – analogamente ai casi precedenti – le proposte da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea.

In relazione a tali casi, si segnala che è pendente in Giunta il procedimento nei confronti del dottor Corrado Clini, Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare *pro tempore* (nel Governo Monti), in relazione ad un processo penale in corso presso il Tribunale di Roma – Sezione dei reati ministeriali di cui al *Doc. IV-bis*, n. 1.

La Giunta prende atto delle comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONI CONGIUNTE

9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIII (Agricoltura)

della Camera dei deputati

Martedì 29 novembre 2022

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 9^a Commissione del Senato
DE CARLO

Interviene il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DE CARLO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Informa inoltre che tanto i deputati quanto i senatori possono partecipare all'odierna seduta da remoto.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Comunicazioni del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sulle linee programmatiche del suo Dicastero**

Il presidente della 9^a Commissione del Senato, senatore DE CARLO, introduce l'audizione e fornisce indicazioni sull'organizzazione dei lavori, già comunicate ai Gruppi.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente della XIII Commissione della Camera, onorevole CARLONI, il ministro LOLLOBRIGIDA svolge il proprio intervento.

Intervengono quindi, per formulare osservazioni e quesiti, i deputati VACCARI (*PD-IDP*), CERRETO (*FDI*) e CASTIGLIONE (*A-IV-RE*), la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), il deputato NEVI (*FI-PPE*), la senatrice BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), la deputata FORATTINI (*PD-IDP*), il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*), la deputata GADDA (*A-IV-RE*), il senatore POGLIESE (*FdI*), i deputati Davide BERGAMINI (*LEGA*) e GATTA (*FI-PPE*), il senatore FRANCESCHELLI (*PD-IDP*), la senatrice NATURALE (*M5S*) e la deputata CIABURRO (*FDI*).

Il presidente DE CARLO, nel dichiarare concluso il dibattito, avverte che la replica del Ministro verrà riprogrammata in una successiva seduta, presumibilmente a partire dal 12 dicembre, compatibilmente con i lavori delle rispettive Assemblee e con gli impegni del Ministro.

Prende brevemente la parola il ministro LOLLOBRIGIDA.

Il presidente DE CARLO ringrazia il Ministro e rinvia il seguito della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 16,25.

COMMISSIONI 3^a e 6^a RIUNITE**3^a (Affari esteri e difesa)****6^a (Finanze e tesoro)**

Martedì 29 novembre 2022

Plenaria**1^a Seduta**

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
GARAVAGLIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 12,50.

IN SEDE REFERENTE

(108) ALFIERI e altri. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore per la 3^a Commissione SPAGNOLLI (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), rilevando che le Commissioni riunite affari esteri e difesa e finanze sono chiamate ad esaminare il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante la ratifica dell'Accordo sottoscritto nel dicembre 2020 tra l'Italia e la Confederazione svizzera in materia di imposizione dei lavoratori frontalieri, nonché del Protocollo, firmato sempre

nel dicembre 2020 dai due Paesi, di modifica della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni, risalente al 1976 e più volte modificata.

Spiega, quindi, che il disegno di legge in esame ripropone – pur con qualche modifica – il testo del disegno di legge di ratifica dei medesimi Accordi presentato dal Governo nel corso della XVIII legislatura (Atto Senato n. 2482) il cui esame venne avviato dalle allora Commissioni 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 6^a (Finanze e tesoro) riunite, in sede referente, nella seduta del 17 febbraio 2022, ma che non poté essere completato a causa della conclusione anticipata della legislatura.

Il relatore evidenzia alcuni profili a carattere internazionalistico del provvedimento in esame, lasciando al collega della 6^a Commissione la disamina circa le norme di adeguamento dell'ordinamento interno in materia fiscale che il disegno di legge di ratifica reca.

Si tratta, effettivamente, di una intesa che, destinata a sostituire quella attualmente in vigore – risalente al 1974 – e frutto di un confronto decennale fra le Parti e di consultazioni con le organizzazioni sindacali e l'Associazione dei comuni italiani di frontiera, nonché con le autorità dei Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese, intende migliorare l'attuale dispositivo di imposizione dei frontalieri e segnare una nuova tappa nelle relazioni fiscali tra Italia e Svizzera.

Nello specifico, l'Accordo bilaterale relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri – composto da 10 articoli e accompagnato da un Protocollo aggiuntivo e da uno scambio di lettere – è finalizzato a definire il quadro giuridico volto a eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni ricevuti dai lavoratori frontalieri dei due Paesi, con la previsione del principio di reciprocità, a differenza di quanto previsto dal precedente accordo del 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera. In relazione al metodo di imposizione, l'Accordo stabilisce il metodo della tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell'attività lavorativa, ma entro il limite dell'80 per cento di quanto dovuto nello stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche (incluse le imposte locali). Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell'altro Stato.

Dell'Accordo è parte integrante anche un Protocollo aggiuntivo con funzione interpretativa e integrativa che, composto di 12 paragrafi, prevede – fra l'altro – la consultazione bilaterale in caso di modifica sostanziale della legislazione fiscale da parte di uno dei due Paesi (paragrafo 1), la precisazione circa la tipologia di imposte applicabili ai frontalieri (paragrafo 4), la disciplina relativa ad alcuni aspetti di funzionamento della Commissione mista di cui all'articolo 6 (paragrafi 6 e 7).

Come specifica la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la sostituzione dell'Accordo sui lavoratori frontalieri del 3 ottobre

1974 con il nuovo Accordo del dicembre 2020 comporta la necessità di adeguare, attraverso lo strumento del Protocollo modificativo, anche la disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni del 1976. Composto di due articoli, il Protocollo modificativo cambia il paragrafo 4 dell'articolo 15 della Convenzione bilaterale per evitare le doppie imposizioni del 1976, adeguando il riferimento al nuovo Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, e confermando che anche il nuovo Accordo costituisce parte integrante della Convenzione del 9 marzo 1976.

Conclude osservando che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il relatore per la 6^a Commissione BORGHESI (*LSP-PSd'Az*) fa presente che, per quanto riguarda il contenuto del provvedimento di specifico interesse della Commissione finanze e tesoro, va segnalato, innanzitutto, l'articolo 3, il quale chiarisce che ai lavoratori frontalieri definiti ai sensi dell'articolo 2, lettera *b*), dell'Accordo, che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera come definita all'articolo 2, lettera *a*), del medesimo Accordo, si applicano le disposizioni dello stesso Accordo. Restano imponibili esclusivamente in Svizzera i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano nell'area di frontiera in Svizzera rientranti nel regime transitorio di cui all'articolo 9 dell'Accordo.

L'articolo 4 reca modificazioni all'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 tali per cui: le rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), maturata sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera, e assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento da parte degli istituti italiani, quali sostituti d'imposta, non formano oggetto di denuncia fiscale in Italia; la suddetta ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri.

L'articolo 5 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro.

L'articolo 6 prevede la deducibilità, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo,

dei contributi previdenziali per i prepensionamenti di categoria che, in base a disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri.

L'articolo 7 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello incorso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, gli assegni familiari corrisposti al lavoratore frontaliere dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa sono esclusi dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Le disposizioni recate dagli articoli 5, 6 e 7 riguardano tutti i lavoratori frontalieri, non solo quindi quelli che prestano l'attività lavorativa nelle zone di frontiera in Svizzera.

L'articolo 8 prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dell'Accordo, l'imposta netta e le addizionali comunale e regionale all'IRPEF, dovute sui redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in Italia dal «lavoratore frontaliere», residente in Svizzera, sono ridotte del 20 per cento.

Interviene il senatore Enrico BORGHI (*PD-IDP*) per fare presente che, la scorsa settimana, il Governo ha approvato un analogo disegno di legge di ratifica, che, tuttavia, si limita a riprodurre l'accordo in titolo, diversamente dal provvedimento in esame, che recepisce emendamenti di natura sostanziali predisposti, peraltro, nella scorsa legislatura.

Pone, quindi, la questione relativa al possibile esame congiunto dei due testi.

Il senatore MENIA (*FdI*) tiene ad evidenziare, *inter alia*, come la calendarizzazione odierna dell'Atto Senato n. 108 è motivata anche dalla circostanza, di assoluto rilievo, riguardante la visita di Stato che il Presidente della Repubblica sta svolgendo in queste ore in Svizzera.

Il PRESIDENTE evidenzia la rilevanza politica di una doppia iniziativa legislativa sul tema, cui ha dedicato particolare attenzione in occasione di precedenti incarichi istituzionali, e assicura che, nel rispetto delle procedure parlamentari, provvedimenti sulla stessa materia verranno comunque abbinati e proseguiranno il loro esame congiuntamente.

In conclusione, anche tenuto conto della programmazione odierna dei lavori della 3^a Commissione, ritiene opportuno rinviare l'inizio della discussione generale ad altra seduta.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

COMMISSIONI 3^a e 10^a RIUNITE**3^a (Affari esteri e difesa)****10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

Martedì 29 novembre 2022

Plenaria**3^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente della 10^a Commissione*
ZAFFINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremonago e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il presidente ZAFFINI ricorda che la 1^a, la 2^a e la 5^a Commissione hanno trasmesso i rispettivi pareri sul testo. Dà quindi conto della presentazione degli emendamenti (pubblicati in allegato). Comunica altresì che ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, sono improponibili, per estraneità della materia, gli emendamenti 2.9, 2.0.3, 2.0.4, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.9 e 3.0.10. Ai fini dell'ammissibilità, specifica inoltre che l'emendamento 1.0.3 deve essere riferito al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 299; propone inoltre una riformulazione della lettera b) della proposta.

La senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*) accoglie la riformulazione, presentando pertanto l'emendamento X1.1 (pubblicato in allegato).

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.10.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 2.11.

Il senatore Enrico BORGHI (*PD-IDP*) invita la maggioranza a riconsiderare la presentazione dell'emendamento 1.0.4, soprattutto per ragioni di attinenza sostanziale al decreto-legge in disamina, il quale, pur nella sua eterogeneità di materie, non riguarda minimamente il tema della cessione di materiali militari all'Ucraina. Secondo la sua parte politica – sempre disponibile ad affrontare, nella sede propria, tale tema – la presentazione del suddetto emendamento, realizzata senza farne alcun cenno durante la discussione generale del provvedimento, rappresenta l'aggiunta di un ulteriore elemento di incongruità ad un testo che, già di per sé, conteneva materie incongrue.

Desti inoltre sorpresa la circostanza che l'emendamento sia stato presentato non dal Governo, come sarebbe stato opportuno, bensì dai relatori. È mancata del tutto, infine, la predisposizione di un cammino lineare nei rapporti tra Esecutivo e Parlamento, dal momento che, come noto, contestualmente presso la Camera dei deputati sono in discussione atti di indirizzo concernenti il medesimo argomento.

Il relatore per la 3^a Commissione MENIA (*FdI*), pur convenendo sulla estemporaneità dell'emendamento 1.0.4, sottolinea tuttavia che per tal via si inserisce in un decreto-legge recante proroghe di termini una ulteriore proroga, attestante, peraltro, una precisa linea di continuità della politica estera e di difesa dell'Italia tra il precedente e l'attuale Esecutivo, in merito al delicato problema dell'aiuto militare all'Ucraina. Evidenzia infine che l'emendamento prevede espressamente che la sua finalità venga perseguita «previo atto di indirizzo delle Camere».

Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.4.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) interviene in relazione agli emendamenti 3.1 e 3.2, evidenziando quella che a suo avviso è una forzatura sulla loro ammissibilità al voto, posto che essi sono volti a determinare una riforma strutturale della *governance* di AIFA. L'eventuale approvazione di tali emendamenti determinerebbe inoltre una drastica modifica di quelle caratteristiche di terzietà dell'Agenzia che erano state volute dal legislatore del 2004. A suo giudizio, una tale profonda modifica richiederebbe una trattazione più approfondita.

Il PRESIDENTE, premesso che la questione sollevata è di merito e quindi poco pertinente con le determinazioni della Presidenza riguardo

la procedibilità, conferma l'attinenza degli emendamenti 3.1. e 3.2 con le disposizioni recate dal decreto-legge in esame.

Il senatore MARTON (*M5S*) interviene brevemente per chiedere delucidazioni in merito alla sorte degli emendamenti considerati come accantonati.

Il PRESIDENTE puntualizza che i relatori e i rappresentanti del Governo si esprimeranno in tempi congrui, così da consentire alle Commissioni riunite di procedere alle votazioni.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) ribadisce che gli emendamenti 3.1 e 3.2 recano sostanzialmente una riforma dell'assetto istituzionale dell'AIFA. Considera pertanto incongruo procedere a un intervento di tale portata per mezzo di emendamenti sostanzialmente estranei al contenuto del decreto-legge in esame.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti.

Dopo che sono stati dati per illustrati gli emendamenti all'articolo 1, il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) illustra l'emendamento 2.4, mettendo in evidenza la necessità che il Commissario *ad acta* del sistema sanitario della regione Calabria predisponga una relazione sullo stato di inattuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, in quanto premessa di un percorso di uscita dalla gestione commissariale.

La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.5, volto a prevedere la trasmissione al Parlamento della relazione semestrale del Commissario *ad acta*.

Interviene brevemente la senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*), ribadendo l'importanza di disporre delle relazioni semestrali già predisposte dal Commissario straordinario.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni al riguardo.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché quelli riferiti all'articolo 3, sono dati per illustrati.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene in relazione agli emendamenti 3.1 e 3.2, sostenendo l'inappropriatezza di una riforma dell'AIFA veicolata da proposte di modifica del decreto-legge in esame.

Il PRESIDENTE ribadisce le valutazioni precedentemente espresse. Avverte quindi che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Verificata al presenza del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.1 sul quale il parere del sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO è favorevole.

Le Commissioni riunite accolgono l'emendamento 1.1.

Il senatore BARCAIUOLO (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

Le Commissioni riunite procedono quindi alla votazione dell'emendamento X1.1 (*già* 1.0.3 testo 2), sul quale sono favorevoli i pareri dei RELATORI e del GOVERNO, che risulta accolto.

I RELATORI ritirano l'emendamento 1.0.4.

Su richiesta del sottosegretario GEMMATO, l'emendamento 2.1 è accantonato.

La relatrice per la 10^a Commissione MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sulla proposta emendativa 2.2.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Il senatore Enrico BORGHI (*PD-IDP*) sottoscrive l'emendamento 2.2 e lo ritira.

Il sottosegretario GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.12, che, posto in votazione, risulta accolto.

In accoglimento di una richiesta del sottosegretario GEMMATO, il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 2.3.

La relatrice per la 10^a Commissione MINASI (*LSP-PSd'Az*) e il sottosegretario GEMMATO esprimono parere contrario sull'emendamento 2.4, che, posto ai voti, è respinto.

La relatrice per la 10^a Commissione MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.5.

Il parere del GOVERNO è conforme.

Le Commissioni riunite respingono l'emendamento 2.5.

Il sottosegretario GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento 2.13.

Posto in votazione, l'emendamento 2.13 è approvato.

Con parere favorevole del GOVERNO, è successivamente posto in votazione l'emendamento 2.14, che risulta accolto.

Su richiesta del sottosegretario GEMMATO, viene quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 2.6.

La relatrice per la 10^a Commissione MINASI (*LSP-PSd'Az*) riformula l'emendamento 2.7 in un testo 2 (pubblicato in allegato).

Con parere favorevole del sottosegretario GEMMATO, l'emendamento 2.7 (testo 2), posto in votazione, risulta accolto.

Su richiesta del sottosegretario GEMMATO sono accantonati gli emendamenti 2.8, 2.0.1 e 2.0.2.

La relatrice per la 10^a Commissione MINASI (*LSP-PSd'Az*) propone una riformulazione degli emendamenti 3.1 e 3.2.

I senatori ZULLO (*FdI*) e SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) accettano quindi di riformulare gli emendamenti 3.1 e 3.2 in identici testi 2 (pubblicati in allegato).

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) chiede di disporre del tempo necessario a una valutazione del nuovo testo.

La senatrice PIRRO (*M5S*) si associa.

Il PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,30.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) chiede l'accantonamento degli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), al fine di poter compiere ulteriori valutazioni.

Il PRESIDENTE non ritiene di accogliere la richiesta, notando il carattere marginale della modifica apportata e che i testi sono già stati messi a disposizione dei Commissari.

La senatrice PIRRO (*M5S*) anticipa l'orientamento di voto contrario del proprio Gruppo, ritenendo inaccettabile la scelta di intervenire su una materia complessa quale organizzazione dell'AIFA con le modalità proposte. Giudica inoltre la presentazione di un nuovo testo degli emendamenti senza consentire alle Commissioni riunite di esaminarli in tempi adeguati un atto di prevaricazione nei confronti del Parlamento.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) giudica particolarmente grave l'imposizione, per mezzo di un intervento emendativo su un decreto-legge, di una riforma di una materia di particolare delicatezza rispetto alla tutela della salute della collettività, in mancanza di qualsiasi possibilità di una adeguata riflessione. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore DELRIO (*PD-IDP*) tiene a richiamare l'attenzione sul fatto che gli interventi dei Gruppi di opposizione vengono svolti secondo una precisa logica: essi non hanno lo scopo di intralciare l'azione della maggioranza o del Governo, bensì sono mossi dall'opportunità sostanziale di addivenire, secondo una rigorosa interpretazione del dettato costituzionale, a determinate riforme strutturali – come, di fatto, si sta verificando nel caso dell'AIFA, rilevante organismo della sanità pubblica – mediante appositi ed idonei strumenti legislativi *ad hoc*. In conclusione, la riforma di tale importante Ente va compiuta attraverso provvedimenti adeguati e mirati, e non utilizzando un provvedimento di urgenza contenente proroghe.

Il sottosegretario GEMMATO osserva che gli emendamenti oggetto di trattazione sono di iniziativa parlamentare e ritenuti ammissibile dalla Presidenza. Aggiunge che il Governo si riserva di approntare ulteriori misure riguardanti l'AIFA, da sottoporre all'esame delle Camere.

Esprime infine parere favorevole sugli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2).

Gli emendamenti identici 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2) sono posti congiuntamente in votazione, risultando approvati.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti precedentemente accantonati.

Con il parere favorevole del GOVERNO, è posto in votazione l'emendamento 2.1, che risulta accolto.

La relatrice per la 10^a Commissione MINASI (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.3.

Il sottosegretario GEMMATO esprime in senso conforme.

Posto in votazione, l'emendamento 2.3 è approvato.

Con il parere favorevole del GOVERNO e in esito a successive e distinte votazioni risultano accolti gli emendamenti 2.6 e 2.8.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 2.0.1.

Il senatore SILVESTRO (*FI-BP-PPE*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.2 e lo ritira.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti accolti saranno trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a per i prescritti pareri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 299**(al testo del decreto-legge)****Art. XI.****x1.1 (già 1.0.3 testo 2)**

PUCCIARELLI

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";

b) all'articolo 9, comma 15, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge aggiungere in fine le parole: «, e differimento dei termini in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari».

Art. 1.**1.1**

I RELATORI

Al comma 3, sostituire la parola «derivano» con le seguenti: «devono derivare».

1.0.1

BARCAIUOLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Integrazione dei Settori di spesa e contratti
relativi alle missioni internazionali)*

1. All'articolo 538-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione" sono sostituite dalle seguenti: ", i servizi di assicurazione, di trasporto e vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, di munizionamento, nonché l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi *cyber*, impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,";

b) dopo le parole: "il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare," è inserita la seguente: "anche".».

1.0.2

BARCAIUOLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito
nell'ambito delle attività di politica militare)*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544 è inserito il seguente:

«Art. 544-bis. – Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare.

1. Per le iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, per quelle umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui al-

l'articolo 447, comma 1, let. o), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90, dei servizi nonché per la realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

2. Con uno o più provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa è definito l'elenco dei materiali, servizi, lavori e opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile».

1.0.3

PUCCIARELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga termini in materia di Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

1. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";

b) all'articolo 9, comma 15, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".».

1.0.4

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)

1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito

con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.».

Art. 2.

2.1

I RELATORI

Al comma 1, sostituire le parole: «con le medesime procedure di cui all'articolo 2» con le seguenti: «con le procedure di cui al medesimo articolo 2».

2.2

IRTO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «60 giorni» con le seguenti: «20 giorni».

2.12

I RELATORI

*Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro della Sanità di nominare i direttori generali degli Enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.».*

2.3

MAZZELLA, GUIDOLIN, PIRRO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Commissario *ad acta*, nell'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. Il supporto è prestato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

2.4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Commissario ad acta invia al Ministro della salute e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alle commissioni parlamentari competenti in materia, una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle misure volte al raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano di rientro e delle misure di cui al capo I del medesimo decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, con particolare riguardo alle perduranti criticità nonché alla strategia di uscita definitiva dal Commissariamento alla data di cui al comma 1 del presente articolo.».

2.5

ZAMPA, IRTO, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al termine dei sei mesi di cui al comma 1, primo periodo, la relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui Capo I del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è resa al Parlamento.».

2.13

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'ultimo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole "Dipartimento tutela della salute, servizi sanitari e socio-sanitari" sono aggiunte

le seguenti: "dell'Azienda per il Governo del servizio sanitario della regione Calabria – Azienda zero"».

2.14

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al primo periodo della lettera *d*), del comma 2, dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole: "per le finalità del presente comma e"».

2.6

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'AGENAS» con le seguenti: «dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)».

2.7 (testo 2)

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «come approvato in occasione del rendiconto generale annuale» con le seguenti: «come verificato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale».

2.7

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «come approvato in occasione del rendiconto generale annuale» con le seguenti: «come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale».

2.8

I RELATORI

Al comma 3, sostituire le parole: «disposizioni recate dal presente decreto» con le seguenti: «disposizioni di cui al presente articolo».

2.9

GERMANÀ, POTENTI, DREOSTO, PAGANELLA, PUCCIARELLI, CANTÙ, MURELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità di cui al presente comma anche oltre ai termini di cui al primo e secondo periodo"».

2.10

CANTÙ, MURELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.».

2.11

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2022 la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è annualmente pari allo 0,40 per cento delle predette risorse.».

2.0.1

MURELLI, CANTÙ

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 2-bis.***(Disposizione emergenziale per il personale medico e sanitario delle aziende sanitarie della Regione Calabria)*

1. Nelle more della messa a regime della nuova disciplina dell'incremento delle indennità di pronto soccorso, di cui all'articolo 1, commi 293 e 294, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, in via sperimentale e comunque sino al termine del Commissariamento disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in attuazione dei principi statuiti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 168 del 23 luglio 2021, al personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato del ruolo sanitario in servizio presso le strutture degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione Calabria, preposte alle attività di emergenza territoriale 118 e pronto soccorso nonché di quelle adibite ai servizi sanitari presso i centri di prima accoglienza e presso le altre strutture attivate per fare fronte ai fenomeni migratori, è attribuita per il periodo di effettivo servizio prestato, con esclusione dei periodi di congedo straordinario, aspettativa, astensione facoltativa e di sospensione per qualsiasi causa, una indennità giornaliera aggiuntiva corrispondente ad un trentesimo della retribuzione mensile lorda in godimento.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale sanitario operante in regime convenzionale nei servizi di emergenza sanitaria territoriale delle strutture degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo del 23 novembre 2011, n. 118, del servizio sanitario della Regione Calabria, la misura dei compensi orari o giornalieri è incrementata del 25% dell'ammontare lordo previsto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

3. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 è computato in misura doppia ai soli fini della maturazione dei requisiti di anzianità di servizio richiesti a normativa vigente per l'accesso ai ruoli della dirigenza delle professioni sanitarie e per l'attribuzione degli incarichi di struttura e degli incarichi professionali di altissima professionalità e di alta specializzazione per il personale dirigente del ruolo sanitario.

4. Ferme restando le condizioni previste per il loro riconoscimento, i benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono mantenuti e computati dagli aventi diritto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di conclusione del Commissariamento disposto ai sensi

dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

5. Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nelle more della messa a regime della nuova disciplina dell'incremento delle indennità di pronto soccorso, di cui all'articolo 1, commi 293 e 294, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi, in via sperimentale, anche nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei limiti delle disponibilità delle risorse correnti del servizio sanitario regionale della regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e nel rispetto dei tetti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa sanitaria, fermo restando il mantenimento degli equilibri economici del settore sanitario.».

2.0.2

RONZULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizione urgente per il personale medico e sanitario delle aziende sanitarie della regione Calabria)

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legge e sino al termine del Commissariamento disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in attuazione dei principi statuiti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 168 del 23/07/2021, al personale con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato del ruolo sanitario in servizio presso le strutture degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 novembre 2011 n. 118, del servizio sanitario della Regione Calabria, preposte alle attività di emergenza territoriale 118 e pronto soccorso nonché di quelle adibite ai servizi sanitari presso i centri di prima accoglienza e presso le altre strutture attivate per fare fronte ai fenomeni migratori, è attribuita per il periodo di effettivo servizio prestato, con esclusione dei periodi di

congedo straordinario, aspettativa, astensione facoltativa e di sospensione per qualsiasi causa, una indennità giornaliera aggiuntiva corrispondente ad un trentesimo della retribuzione mensile lorda in godimento.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, al personale sanitario operante in regime convenzionale nei servizi di emergenza sanitaria territoriale delle strutture degli enti di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 novembre 2011 n. 118, del servizio sanitario della Regione Calabria, la misura dei compensi orari o giornalieri è incrementata del 25% dell'ammontare lordo previsto dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 è computato in misura doppia ai soli fini della maturazione dei requisiti di anzianità di servizio richiesti a normativa vigente per l'accesso ai ruoli della dirigenza delle professioni sanitarie e per l'attribuzione degli incarichi di struttura e degli incarichi professionali di altissima professionalità e di alta specializzazione per il personale dirigente del ruolo sanitario.

4. Ferme restando le condizioni previste per il loro riconoscimento, i benefici di cui ai commi precedenti sono mantenuti e computati dagli aventi diritto per un periodo non superiore a ventiquattro mesi dal venir meno del Commissariamento disposto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

5. La copertura degli oneri derivanti dai commi precedenti è assicurata nei limiti delle disponibilità delle risorse correnti del servizio sanitario regionale della Regione Calabria e nel rispetto dei tetti stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa sanitaria e comunque fermo restando il mantenimento degli equilibri economici del settore sanitario.»

2.0.3

RONZULLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Disposizioni per contrastare la carenza di personale sanitario)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 23 dicembre 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: "2023" con la seguente: "2025";

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Il professionista comunica all'Ordine competente l'ottenimento del riconoscimento in deroga e il nominativo della struttura sanitaria a contratto con il Servizio Sanitario Nazionale presso la quale presta l'attività nonché ogni successiva variazione. La mancata ottemperanza agli obblighi da parte del professionista determina la sospensione del riconoscimento fino alla comunicazione dell'ottemperanza degli stessi."».

2.0.4

SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Proroga del Commissario straordinario del complesso ospedaliero della città di Siracusa)

1. All'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 2, le parole: "un solo anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".».

Art. 3.

3.1 (testo 2)

ZULLO, LEONARDI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppresse e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis,

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n.60.

I-ter. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-*bis* all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *a)* è abrogata;

b) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: "il consiglio di amministrazione costituito dal Presidente, e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco».

3.1

ZULLO, LEONARDI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppresse e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché le funzioni, del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n.60.

I-ter. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogata la lett. *a)* del comma 4, dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco».

3.2 [testo 2 (identico a 3.1 testo 2)]

SILVESTRO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppresse e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di nomina e le funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n.60.

1-ter. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è abrogata;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "il consiglio di amministrazione costituito dal Presidente, e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome."».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco».

3.2

SILVESTRO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppresse e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco (CSE). La Commissione è costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e secondo le modalità individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 set-

tembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le funzioni del Presidente dell'AIFA, quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonché le funzioni, del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n.60.

1-*ter*. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è abrogata la lettera *a*) del comma 4, dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco».

3.0.1

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7"».

3.0.2

SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 34, del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7."».

3.0.3

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della com-

mercualizzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7."».

3.0.4

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: "6 e" sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.";

- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato."».

3.0.5

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «6 e»;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.";

c) il comma 3 è sostituito con il seguente: "3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato."».

3.0.6

SILVESTRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Modifiche all'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo le parole: "commi 6 e 7", sono sostituite con le seguenti parole: "comma 7";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis*. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da mille euro a seimila euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del comma citato."».

3.0.7

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Abrogazione del tetto per la spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi delle regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "diminuito dell'1,4 per cento" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.8

SILVESTRO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo:

"Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse."».

3.0.9

ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse."».

3.0.10

PIRRO, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7, infine, è aggiunto il seguente periodo: "Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse."».

Plenaria**4^a Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI*

*Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di
Cremnago e il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE REFERENTE

(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente ZAFFINI dà conto dei pareri delle Commissioni 1^a e 5^a sugli emendamenti precedentemente approvati. Informa quindi le Commissioni riunite circa la presentazione, da parte dei relatori, degli emendamenti e della proposta di coordinamento conseguenti (pubblicati in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione l'emendamento 2.3/5^a Commissione, che risulta approvato.

Successivamente è posto in votazione e accolto l'emendamento 2.7 (testo 2)/5^a Commissione.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2)/1^a Commissione.

Viene poi posto in votazione e accolto l'emendamento 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2)/5^a Commissione.

La proposta Coord.1, messa successivamente ai voti, è approvata.

Le Commissioni riunite conferiscono infine ai relatori mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge esaminato, con le modifiche apportate, autorizzandoli a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.

La seduta termina alle ore 21,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 299**(al testo del decreto-legge)****Art. 2.****2.3/5^a Commissione**

I RELATORI

All'emendamento, dopo le parole: «il supporto è prestato» inserire le seguenti: «, nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, ».

2.7 (testo 2)/5^a Commissione

I RELATORI

All'emendamento, sostituire le parole: «come verificato» con le seguenti: «come accertato».

Art. 3.**3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2)/1^a Commissione**

I RELATORI

All'emendamento, comma 1-ter, lettera a), dopo le parole: «è abrogata» aggiungere le seguenti: «a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo Presidente dell'AIFA».

3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2)/5^a Commissione

I RELATORI

All'emendamento, dopo il comma 1-ter inserire i seguenti:

«1-*quater*. All'articolo 13, comma 1-*bis*, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "del Direttore generale" sono soppresse.

1-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Coord. 1

I RELATORI

*All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «del medesimo decreto» inserire le seguenti: «e fatto salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-*bis*».*

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 29 novembre 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14,35

AUDIZIONI INFORMALI DEL PROFESSOR ALBERTO LUCARELLI, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, E DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI COMUNI D'ITALIA, DEL FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER L'ACQUA, DI UTILITALIA, DI CGIL, CISL E UIL, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 3 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA)

Sottocommissione per i pareri

2^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,30.

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il decreto-legge oggetto di conversione reca una pluralità di interventi normativi, caratterizzati da distinte finalità, accomunati dalla necessità di contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché di introdurre misure in materia di efficienza e sicurezza energetica e di incremento della produzione di gas naturale;

il decreto-legge reca, altresì, ulteriori misure in materia di procedure di affidamento di lavori pubblici e di finanza pubblica, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), capoverso «4.», valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di definizione del prezzo del gas di produzione nazionale;

– all'articolo 4, comma 1, lettera *e*), capoverso «5.», valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire un termine finale per l'adozione del decreto interministeriale di definizione delle modalità e dei criteri di assegnazione dei diritti sul gas;

– con riguardo all'articolo 7, comma 1, in base al quale i contributi per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo dei carburanti sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto merci, si evidenzia, tuttavia, che il richiamato articolo 24-*ter*, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 504 del 1995 include, al numero 3), le imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea. Si valuti, pertanto, di definire il corretto ambito applicativo della norma.

La Sottocommissione conviene.

(108) ALFIERI e altri. – Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 3^a e 6^a riunite. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,40.

Plenaria

6^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 3)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che i documenti depositati dai soggetti intervenuti in audizione sullo schema di decreto legislativo in titolo, come anche i contributi trasmessi da altri soggetti su richiesta dei senatori, saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Chiede poi se vi siano richieste di intervento nella discussione generale sul provvedimento in titolo.

Stante l'assenza di richieste di intervento, la discussione generale è rinviata ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 170, sul ripristino della festività del 4 novembre.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) rappresenta l'opportunità, in relazione all'esame dell'Atto del Governo n. 3, che le memorie scritte vengano trasmesse in tempo utili ai fini dell'espressione del parere.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni circa la richiesta della senatrice Pirovano.

In merito invece alla sollecitazione del senatore Paroli, fa presente che essa è già all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, alle ore 19,15, ovvero al termine della Sottocommissione pareri, per l'esame degli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite 3^a e 10^a sull'Atto Senato 299 (decreto-legge n. 169/2022 – Potenziamento NATO e SSN Calabria).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Sottocommissione per i pareri

3^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 19,05.

(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

(Parere alle Commissioni 3^a e 10^a riunite su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con osservazioni.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che l'esame venga rimesso alla sede plenaria.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Parrini.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 19,15.

Plenaria

7^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 19,15.

(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

(Parere alle Commissioni 3^a e 10^a riunite su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), con riguardo agli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e riferiti al disegno di legge in titolo, illustra una proposta di parere in parte non ostativo e in parte non ostativo con osservazioni (pubblicata in allegato).

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*), nel richiamare le argomentazioni svolte nel corso della Sottocommissione per i pareri, ritiene di non poter accedere alla proposta del relatore, esprimendo sconcerto per gli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), la cui approvazione rappresenta una scorrettezza istituzionale.

Infatti, attraverso l'approvazione di tali proposte emendative, si è riscritta surrettiziamente la *governance* dell'AIFA, con una forzatura che, all'inizio della legislatura, poteva sinceramente essere risparmiata.

Ritiene quindi che ci si trovi dinanzi a un classico colpo di mano che, tra l'altro, connota non solo un aspetto marginale, bensì un elemento saliente del provvedimento in esame.

Annuncia quindi il voto contrario.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) annuncia il voto contrario, associandosi alle argomentazioni del senatore Parrini e rilevando che gli emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), oltre ad apparire esorbitanti nel merito, appaiono anche sintomatici di un metodo scorretto che inficia la valutazione del decreto.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), nel prendere atto delle obiezioni delle opposizioni, ritiene tuttavia di confermare la proposta di parere precedentemente illustrata, che reca dei rilievi pertinenti rispetto all'ambito di competenza di questa Commissione.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA PER LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta, si terrà un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani mercoledì 30 novembre 2022, alle ore 9,15 non avrà più luogo, mentre la seduta della Commissione già convocata per le ore 14 è anticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 299**

La Commissione,

esaminati gli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito e riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 2.3, parere non ostativo, segnalando l'opportunità di valutare la coerenza della previsione che consente al Commissario ad acta per il servizio sanitario della regione Calabria di continuare ad avvalersi della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 150 del 2020, rispetto all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del decreto-legge in esame, che esclude dalla proroga di efficacia anche il menzionato articolo 5 del decreto-legge n. 150;

– sugli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), parere non ostativo, rappresentando alla Commissione di merito l'opportunità di far decorrere l'abrogazione della lettera *a*) dell'articolo 48, comma 4, del decreto-legge n. 269 del 2003 – sulla figura del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) – dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, al fine di evitare la vacanza dell'organo di vertice dell'Agenzia;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 19,30 alle ore 20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 29 novembre 2022

Plenaria
5^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre.

Il presidente BONGIORNO ricorda che nella scorsa seduta si era conclusa la discussione generale. Alla scadenza, fissata per ieri alle ore 12, sono stati presentati 91 emendamenti e un ordine del giorno, che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Fa quindi presente che poiché il Governo ha preannunciato la presentazione di propri emendamenti, ai Gruppi sarà assegnato un congruo termine per presentare eventuali subemendamenti. Conseguentemente, le eventuali improponibilità ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento saranno dichiarate una volta che il fascicolo degli emendamenti e degli eventuali subemendamenti sarà completo.

Rinuncia quindi ad intervenire in sede di replica e chiede al Rappresentante del Governo, se a sua volta intenda intervenire per la replica.

Il sottosegretario OSTELLARI dichiara di rinunciare a sua volta alla replica e precisa che gli emendamenti di iniziativa governativa sono all'esame della Ragioneria generale dello Stato per l'eventuale bollinatura. Una volta esaurito il predetto passaggio, saranno tempestivamente presentati in Commissione.

Il PRESIDENTE chiede se vi sono interventi finalizzati all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Il senatore MIRABELLI (*PD-IDP*), chiede di poter riformulare in un testo 2 l'emendamento 1.10.

Il PRESIDENTE dichiara di accogliere la riformulazione del testo preannunciato dal senatore Mirabelli che sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede se sia possibile stabilire un termine per poter presentare subemendamenti all'emendamento 5.4 del relatore.

Il presidente BONGIORNO invita i senatori a presentare i subemendamenti ai testi che presenterà il Governo tra i quali dovrebbe essere presente anche una riformulazione dell'articolo 5 del decreto-legge. In quell'occasione come già annunciato saranno stabiliti termini congrui per la presentazione dei subemendamenti da parte dei Gruppi.

Invita pertanto coloro che vogliono intervenire a procedere all'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*), illustrando tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo si pone in maniera fortemente critica sulle disposizioni contenute nel decreto-legge, che, a suo avviso, risulterebbero tali da disincentivare i malavitosi a collaborare con lo Stato, annullando di fatto la figura del collaboratore di giustizia e privando il meccanismo giudiziario di una preziosissima risorsa per perseguire efficacemente la criminalità organizzata.

Sui collaboratori pende inoltre, ai sensi di una normativa introdotta nel 1991, l'onere di dichiarare, all'atto della richiesta di protezione, tutti i beni che compongono il loro patrimonio occulto, non beneficiando della stessa in caso di eventuali omissioni, laddove, per contro, il malavitoso che rifiuta di collaborare potrebbe conservare i propri beni e poterne pienamente usufruire una volta scontata la pena. Si produrrebbe pertanto,

nei fatti, un chiaro disincentivo alla collaborazione, che potrebbe avere anche pesanti conseguenze sulla concreta individuazione dei patrimoni dei malavitosi, spesso frutto di complesse operazioni di riciclaggio. Inoltre, per ottenere i benefici penitenziari, non risulta sufficiente la semplice collaborazione, essendo altresì richiesto uno specifico ravvedimento, di modo che, nei fatti, i collaboratori di giustizia risultano di fatto equiparati a chi non collabora nell'accesso ai permessi premio ed al lavoro all'esterno.

Le proposte emendative presentate dal Gruppo Movimento 5 Stelle si propongono pertanto di impedire i predetti effetti perversi e dovrebbero essere seriamente considerate per l'approvazione.

Prosegue quindi la propria esposizione soffermandosi sull'emendamento 1.32, relativo alla dichiarazione dei patrimoni occulti ed all'accesso ai benefici penitenziari.

Sottolinea altresì l'inopportunità – parimenti oggetto degli emendamenti presentati dalla propria parte politica – di delegare l'intera questione al solo giudice di sorveglianza, che non possiede gli strumenti del Pubblico ministero per accedere alle informazioni per contro, preziosissime per individuare l'esatta consistenza dei patrimoni occulti.

Conclude ponendo l'accento sulla necessità di prevedere, in capo a chi rifiuta di collaborare con la giustizia, l'obbligo di motivare la propria scelta a fine di evitare di realizzare uno scudo protettivo rispetto al codice di omertà proprio dell'associazione criminale.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) illustra le proposte emendative presentate dalla propria parte politica, soffermandosi, in particolare, su quelle volte a superare le numerose criticità contenute nell'articolo 5 del decreto-legge.

L'articolo in esame introduce infatti disposizioni penali relative a fenomeni di natura essenzialmente sporadica come quella dei *rave party*. Tuttavia, considerato che il provvedimento in esame risulta il primo varato dall'attuale Esecutivo, l'impressione politica che se ne ricava è quella di un Governo prevalentemente concentrato su problematiche di settore, sicuramente meno urgenti di quelle connesse alle gravi crisi, di natura economica, sanitaria ed internazionale, che vedono coinvolto il Paese.

Anche lo strumento legislativo utilizzato, ossia quello del decreto-legge, appare inappropriato, considerato che l'introduzione di nuove norme penali dovrebbe essere soggetta a un esame particolarmente ponderato ed effettuato con ordinaria legislazione.

Ulteriori perplessità, peraltro, si rinvengono nell'entità delle pene, che appaiono, come emerso anche dalle audizioni effettuate dalla Commissione, non correttamente commisurate alla gravità del fatto, bensì puramente strumentali alla possibilità di utilizzare particolari strumenti di indagine, come le intercettazioni, peraltro particolarmente lesivi dei diritti della persona.

L'ambito di applicazione dell'articolo, inoltre, non sembra specificamente limitato al fenomeno dei cosiddetti *rave party* (ossia ad una grande festa di natura musicale dove i partecipanti si riuniscono con uno scopo precipuo), ed anche la formulazione appare deficitaria, al punto che il Governo ha annunciato di voler presentare degli specifici emendamenti sul punto.

Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica si propongono pertanto, seguendo una linea improntata ad una critica costruttiva, di configurare correttamente la fattispecie, traendo ispirazione dalla legislazione francese del 2002. La normativa sui *rave party* verrebbe pertanto collocata non all'interno del Codice penale bensì, più correttamente, all'interno dell'articolo 68 del Testo unico per le leggi di pubblica sicurezza, con contestuale applicazione, per i trasgressori, dell'articolo 666 del Codice penale nonché della confisca amministrativa degli apparecchi e dei congegni musicali di cui all'articolo 20 della legge n. 689 del 1981. Ulteriori aggravii di pena potrebbero poi aver luogo solo se, all'interno della manifestazione, emergesse la violazione di ulteriori, specifiche norme del Codice penale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti presentati dal suo Gruppo soffermandosi in primo luogo su quelli relativi al cosiddetto ergastolo ostativo. L'emendamento 1.3 è diretto ad escludere dai reati ostativi quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione. Infatti, nel 2019 con l'approvazione di una norma demagogica e giustizialista, contenuta nella legge n. 3 del 2019, è stata estesa anche a questi reati l'esclusione dall'accesso ai benefici penitenziari, in contrasto con la teoria del cosiddetto doppio binario adottato dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale restano esclusi da tali benefici solo i reati più gravi. Richiamando il suo intervento in discussione generale esprime quindi l'auspicio che il Governo possa intervenire sulla questione. Con riferimento poi ai reati teleologicamente connessi a quelli ostativi di cui al comma 1 dell'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, modificato dal decreto legge in esame, l'emendamento 1.5 è volto a sopprimere l'estensione a tali reati del regime ostativo e l'emendamento 1.9 esclude che l'accertamento del vincolo teleologico possa essere operato dal giudice dell'esecuzione.

In relazione poi agli emendamenti riferiti all'articolo 5, pur dichiarandosi favorevole alla punizione dei *rave party*, ritiene tuttavia che la fattispecie necessiti di una maggiore tipizzazione secondo quanto segnalato da molti degli esperti auditi dalla Commissione, limitandone l'applicazione ai raduni musicali, a quelli con spaccio di stupefacenti e comunque con un numero di partecipanti superiore a 100. Inoltre, ritiene un errore parificare la posizione degli organizzatori con quella dei partecipanti, che peraltro darebbe luogo a problemi organizzativi, sul piano processuale, di non facile soluzione. Quanto alle intercettazioni fa presente che il legame tra il massimo edittale della pena e la possibilità di effettuare intercettazioni non è del tutto conferente dato che, ad esempio, l'articolo 266 del codice di procedura penale, alla lettera *f-ter*), già consente l'intercettazione di

comunicazioni anche per la fattispecie di cui all'articolo 633 del codice penale che prevede la pena della reclusione dai due ai quattro anni. Per questa ragione con l'emendamento 5.3 ha inteso ridurre la pena da due a quattro anni per consentire il ricorso alle misure alternative alla detenzione e non per le intercettazioni. Si sofferma infine sull'emendamento 6.3 che intende modificare il decreto legislativo n. 150 del 2022 di riforma del processo penale, con particolare riferimento all'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere da parte del pubblico ministero. Ricorda al riguardo che una proposta analoga fu da lui presentata alla Camera dei deputati nella passata legislatura e ritenuta ammissibile. Comunque il tenore letterale dell'articolo 6 del decreto, che reca una puntuale novella al decreto legislativo n. 150 può fugare dubbi sull'ammissibilità dell'emendamento. Sul piano politico poi, fa presente come i principi contenuti nella proposta emendativa in questione siano parte del bagaglio culturale e programmatico del Centro Destra unito.

Il senatore MIRABELLI (*PD-IDP*) si sofferma in particolare sull'illustrazione degli emendamenti presentati dal suo Gruppo alle norme del decreto legge relative all'ergastolo ostativo sottolineando come l'impianto degli articoli in questione rappresentino un buon punto di mediazione a cui il Parlamento era giunto già nella scorsa legislatura per rispondere alla sollecitazione della Corte costituzionale. Gli emendamenti pertanto, hanno un carattere puntuale e raccolgono i suggerimenti venuti dagli esperti auditi dalla Commissione. In particolare, l'esclusione dal regime ostativo dei reati teleologicamente connessi e la soluzione alla questione della cosiddetta collaborazione impossibile, per la quale è irragionevole l'esclusione dai benefici penitenziari, sono i temi su cui le proposte emendative cercano di offrire una soluzione. Poiché le norme in esame avranno bisogno di un periodo di sperimentazione da parte del sistema giudiziario, la sua parte politica ritiene, come specificato nell'ordine del giorno presentato, che il Governo debba da un lato adottare un sistema volto ad incentivare la collaborazione di giustizia, dall'altro verificare l'efficacia delle norme e trovare meccanismi correttivi.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'illustrazione degli emendamenti.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che è convocato, al termine della seduta plenaria, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 274
(al testo del decreto-legge)**

G/274/1/2

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, (A.S. 274);

premesso che,

l'articolo 1 del decreto legge 162 del 2022 è volto a modificare la disciplina previgente in tema di accesso ai benefici penitenziari da parte di detenuti condannati per specifici reati particolarmente gravi e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354 recante Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà in assenza di collaborazione con la giustizia, c.d. reati ostativi;

la peculiare *ratio* della disciplina di cui al citato articolo 4-*bis* dell'Ordinamento penitenziario previgente all'emanazione del decreto legge in esame è quella di differenziare il trattamento penitenziario dei condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti, dal trattamento dei condannati «comuni», subordinando l'accesso alle misure premiali e alternative previste dall'ordinamento penitenziario a determinate condizioni. Per tali delitti, infatti, opera una presunzione di pericolosità sociale assoluta);

in particolare, il comma 1 dell'articolo 4-*bis* dell'Ordinamento Penitenziario elenca una serie di delitti indicati come ostativi: l'espiazione di una condanna relativa a tali delitti, infatti, non consente la concessione delle misure dell'assegnazione al lavoro all'esterno, dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI del citato Ordianmento Penitenziario, esclusa la liberazione anticipata. Per effetto dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 il regime restrittivo per l'accesso ai benefici penitenziari, previsto all'art. 4-*bis.*, si estende anche al regime della liberazione condizionale;

tale condizione giuridica era superabile sulla base della disciplina previgente il presente decreto esclusivamente in presenza di un'avvenuta collaborazione con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter dell'Ordinamento Penitenziario;

il tema è stato oggetto di ripetuti interventi da parte della Corte costituzionale che ha indirizzato al legislatore un monito a provvedere ed è stato affrontato, nella XVIII legislatura, dalla Camera con l'approvazione di una proposta di legge che non ha concluso tuttavia l'iter parlamentare (A.S. 2574);

infatti, la Corte costituzionale con l'ordinanza n. 97 del 2021 ha sottolineato l'incompatibilità con la Costituzione delle norme che individuano nella collaborazione l'unica possibile strada, a disposizione del condannato all'ergastolo per un reato ostativo, per accedere alla liberazione condizionale, analogamente ha sostenuto con riguardo ai permessi premio con la sentenza n. 253 del 2019;

il decreto di legge *de quo*, attualmente all'esame della Commissione Giustizia del Senato, si propone dunque di sanare tali censure, consentendo l'accesso a tali benefici, in presenza di stringenti requisiti, anche a coloro che non abbiano scelto di collaborare con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter dell'Ordinamento Penitenziario;

tuttavia non può tacersi il ruolo fondamentale che negli anni hanno svolto per lo Stato i collaboratori e tantomeno il fatto che con la nuova disciplina i non collaboratori, sebbene con le dovute differenze già evidenziate, si trovino ad accedere ai medesimi benefici penitenziari prima riconosciuti solo per i collaboratori;

ebbene, seppur nel rispetto delle indicazioni della Corte Costituzionale appare opportuno introdurre meccanismi premiali per quanti abbiano negli anni scelto una condotta collaborativa con la giustizia, arrecando un indubbio vantaggio per tutti i procedimenti inerenti i reati di particolare pericolosità sociale elencati dall'articolo 4-bis, comma 1 della citata legge 354 del 1975;

impegna il Governo:

ad adottare in sede di primo provvedimento utile una serie articolata di misure premiali volte a valorizzare il ruolo svolto dai collaboratori di giustizia anche al fine di incentivare il ricorso alla collaborazione.

Art. 1.**1.1**

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 1, primo periodo, le parole: "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis," sono soppresse».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1.bis.1, sopprimere le parole da «314» a «322-bis».

1.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) numero 1) premettere il seguente:

«01) al comma 1 sono soppresse le parole: "delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,"».

Conseguentemente:

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso «1-bis.1», sopprimere le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis».

1.3

ZANETTIN

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), dopo le parole: «al comma 1», inserire le seguenti: «al primo periodo, le parole: "314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis," sono soppresse»;*

b) *al numero 2), capoverso «1-bis.1», sopprimere le parole «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».*

1.4

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON,
RANDO

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, all'articolo 3, sopprimere il comma 1.

1.5

ZANETTIN

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

1.6

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a) sopprimere il numero 1).

1.7

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON,
RANDO

Al comma 1, alla lettera a), sostituire il capoverso numero 1) con il seguente:

«1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati"».

1.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) capoverso 1) sostituire le parole: «al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per de-

litti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati." *con le seguenti*: "al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire o occultare uno dei reati di cui al primo periodo, ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati".».

1.9

ZANETTIN

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole «o dell'esecuzione».

1.10 (testo 2)

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, RANDO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» premettere il seguente periodo: "I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale."».

Conseguentemente all'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai condannati alla pena dell'ergastolo, che prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso taluno dei delitti previsti dal comma 1, dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,

n. 354, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere».

1.11

BALBONI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER, PETRENGA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.», sostituire le parole da: «purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili» fino a: «sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa» con le seguenti: «purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione».

1.12

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», sostituire le parole da «purché gli stessi» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'impossibilità di tale adempimento e purché sia fornita la prova dell'assenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e dei rischi connessi al suo reinserimento sociale. A tal fine i richiedenti devono allegare elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo nonché le ragioni della mancata collaborazione e ogni altra informazione disponibile in funzione di una revisione critica della condotta criminosa. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza tiene conto altresì della sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.».

1.13

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo le parole: «9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi» inserire le seguenti: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione.».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione.».

1.14

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità» con le seguenti: «conseguenti alla condanna o l'impossibilità»;*

b) *al primo periodo, sostituire le parole: «con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collega-*

menti, anche indiretti o tramite terzi,» *con le seguenti*: «con il contesto specificamente attinente al reato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti,»;

c) *al secondo periodo sostituire la parola*: «accerta» *con la seguente*: «valuta».

1.15

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), al capoverso «1-bis» apportare le seguenti modificazioni:

1) *sopprimere la parola*: «assoluta»;

2) *sopprimere le parole*: « , alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo»;

3) *sopprimere le parole*: «, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile».

1.16

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi,».

1.17

STEFANI, POTENTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere la parola: «eventualmente» *ovunque ricorra*.

1.18

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso «1-bis» sostituire le parole: «della revisione critica della condotta criminosa» con le seguenti: «dell'avvenuto ravvedimento».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso «1-bis.1» sostituire le parole: «della revisione critica della condotta criminosa» con le seguenti: «dell'avvenuto ravvedimento».

1.19

STEFANI, POTENTI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» aggiungere infine il seguente periodo: «I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, persistenti le condizioni di cui ai periodi precedenti, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante».

1.20

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», aggiungere, infine, il seguente periodo: «I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.».

1.21

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis», dopo il secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.».

1.22

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) numero 2) al capoverso «1-bis.1» apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *sopprimere le parole:* «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis»;
 - 2) *sopprimere la parola:* «assoluta»;
 - 3) *sopprimere le parole:* «e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo».
-

1.23

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, RANDO

Al comma 1, lettera a), numero 2) apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al capoverso «1-bis.1.» sopprimere le parole:* «609-octies»;
 - b) *sopprimere il capoverso 1-bis.2.*
-

1.24

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.1», dopo le parole: «630 del codice penale, purché gli stessi» inserire le seguenti: «dichiarino le ragioni della mancata collaborazione.».

Conseguentemente:

al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.1», sopprimere le parole: «delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione.».

1.25

BALBONI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER, PETRENGA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.1», sostituire le parole: «dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento» con le seguenti: «intraprendano iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e contribuiscano alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali.».

1.26

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.1», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire le parole: «e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità» con le seguenti: «conseguenti alla condanna o l'impossibilità»;*

b) *al primo periodo, sostituire le parole: «anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso» con le seguenti: «anche indiretti, con il contesto specificamente attinente al reato commesso»;*

c) *al secondo periodo sostituire la parola «accerta» con la seguente: «valuta».*

1.27

BALBONI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER, PETRENGA

Al comma 1, lett. a), numero 2), dopo il capoverso «1-bis.1», inserire il seguente:

«1-bis.1.1 Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata.».

1.28

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CATALDI, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA

Al comma 1, lettera a), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis.3 I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis e 416-ter del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nei casi in cui il giudice accerta che la collaborazione con la giustizia sia inesigibile a causa dell'impossibilità, dovuta a circostanze oggettive, di apprestare misure di protezione ai prossimi congiunti dei condannati o degli internati. Il giudice, qualora il condannato dichiara di non potere collaborare con la giustizia per timore di ritorsioni nei confronti di prossimi congiunti, la cui identità deve essere specificatamente indicata, richiede al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado di trasmettere entro trenta giorni informazioni sulla attualità e sulla potenzialità lesiva del gruppo criminale da cui il condannato teme azioni ritorsive. Il giudice inoltra le predette informazioni alla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione che entro i successivi trenta giorni comunica se sono attivabili misure di protezione idonee a garantire l'incolumità e la sicurezza dei prossimi con-

giunti indicati o se sussistono circostanze oggettive e insuperabili che non consentono l'apprestamento di tali misure. Nei casi di inesigibilità della collaborazione il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1 procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-bis. Ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al comma 1 nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1, possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ad eccezione dei condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i quali il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1, procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-bis. Nei casi di cui al presente comma, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.152. Non-dimeno la libertà vigilata disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2), del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.».

Conseguentemente:

1. *All'articolo 1, comma 1, lettera a), al numero 3), sostituire le parole: «ai commi 1-bis, e 1-bis.1» con le seguenti: «ai commi 1-bis, 1-bis.1 e 1-bis.3»;*

2. *All'articolo 3, sopprimere il comma 2.*

1.29

STEFANI, POTENTI

*Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«2-bis) il comma 1-ter è soppresso.».*

1.30

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice,» sono soppresse;

b) le parole: «e 609-octies» sono soppresse;

c) le parole: «articolo 12, commi 3, 3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 12, commi 3-bis».

Conseguentemente:

Al comma 1, lett. a), numero 2), capoverso «1-bis.2» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano per i delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice.».

1.31

STEFANI, POTENTI

Al comma 1, lettera a), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «chiede altresì il parere», aggiungere la seguente: «obbligatorio»;

b) al secondo periodo, sostituire la parola «sono» con le seguenti: «devono essere»;

c) *sopprimere il seguente periodo*: «Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.».

1.32

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

Al comma 1, lettera a), al numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sostituire dalle parole*: «e dispone, nei confronti del medesimo,» *fino alle parole*: «e degli esiti degli accertamenti richiesti» *con le seguenti*: «. Acquisisce dal detenuto o internato che ha presentato l'istanza, dichiarazione con la quale assevera di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale, o specifica dettagliatamente tali beni e utilità non ancora individuati. Dispone, nei confronti del medesimo istante, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Acquisisce dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado, ogni utile informazione idonea a valutare la veridicità o meno della dichiarazione con la quale l'istante ha asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto, sesto e settimo periodo, sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti»;

b) *dopo le parole*: «acquisiti ai sensi del quarto periodo» *inserire le seguenti*: «e avuto riguardo in ordine al rigetto dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale come disposto dal comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.».

1.33

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da «degli appartenenti al suo nucleo» fino a «personali» con le seguenti: «accertamenti in ordine alla definitività di misure di prevenzione personali e».

Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo numero, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice, dopo l'accoglimento dell'istanza, su richiesta del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dispone nei confronti del soggetto, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza di misure di prevenzione personali o patrimoniali. L'esito dell'accertamento è trasmesso entro trenta giorni dalla richiesta. Quando dall'istruttoria emergono elementi tali da ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero il pericolo di ripristino di tali collegamenti, il giudice può disporre la revoca dei benefici concessi, indicandone specificamente le ragioni.».

1.34

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera a) numero 3) al quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: «o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti,».

1.35

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) inserire il seguente:

«4-bis) Dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

"2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando deve essere modificato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno già divenuto esecutivo a norma dell'art. 21 comma 4 ovvero ai fini della concessione di ulteriori permessi premio in favore di condannati

che siano già stati ammessi a fruirne. In ogni caso, i pareri, le informazioni e gli accertamenti di cui ai commi 2 e 2-bis devono essere rinnovati con cadenza annuale"».

1.36

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), numero 5), capoverso «2-ter» aggiungere infine il seguente periodo: «La partecipazione del pubblico ministero può essere effettuata con collegamenti da remoto».

1.37

BALBONI, BERRINO, CAMPIONE, RAPANI, RASTRELLI, SALLEMI, SISLER, PETRENGA

Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo il capoverso «2-ter» aggiungere il seguente:

«2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata.».

1.38

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni

previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna.";

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza."».

1.39

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, RANDO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) dopo le parole «sono ammessi» inserire le seguenti: «, per la prima volta,» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e del collegio deve far parte il magistrato di sorveglianza cui è affidata la giurisdizione sull'istituto di pena di appartenenza dell'istante»;

b) alla lettera c), numero 1), dopo le parole «o, quando si tratta di» inserire le seguenti: «provvedere, per la prima volta, su istanza di».

1.40

ZANETTIN

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole «all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza» con le seguenti: «all'approvazione del primo provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno provvede il tribunale di sorveglianza. Quando il provvedimento è reiterato o confermato, la competenza è del magistrato di sorveglianza.»;

b) alla lettera c), numero 1) sostituire le parole: «si tratta di» con le seguenti: «si tratta della concessione del primo permesso a» e alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: « Quando il provvedimento è reiterato o confermato, la competenza è del magistrato di sorveglianza.».

1.41

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «approvazione» inserire le seguenti: «del primo provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno».

1.42

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *alla lettera b) sostituire la parola: «tribunale» con la seguente: «magistrato»;*
 - b) *alla lettera c) sopprimere il numero 1).*
-

1.43

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera c), capoverso «30-ter», sopprimere il numero 1).

1.44

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole: «si tratta di» con le seguenti: «si tratta della concessione del primo permesso premio a».

1.45

STEFANI, POTENTI

Al comma 1, lettera c), al numero 1), sostituire le parole «si tratta di» con le seguenti: «si tratta della concessione del primo permesso premio a».

1.46

STEFANI, POTENTI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis.) al comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «I provvedimenti con i quali vengono decise le istanze di permesso premio vengono comunicati anche alle autorità cui sono stati chiesti pareri ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2. In assenza di sopravvenuti elementi di carattere negativo riguardanti il detenuto, alla concessione dei permessi premio successivi al primo provvede comunque il magistrato di sorveglianza».

1.47

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 4, lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna."».

Art. 2.**2.1**

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condi-

zioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste possono essere ammessi alla liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 purché la mancata collaborazione non sia motivata dal timore di subire ritorsioni contro la propria persona, dalla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi ovvero non sia stato accertato il mendacio della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della citata legge con la quale hanno asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. La liberazione condizionale è revocata se il mendacio viene accertato dopo l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale."».

2.2

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «ventisei».

2.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AUFORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire le parole «trenta anni di pena» con le seguenti: «ventisei anni di pena».

2.4

SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

Art. 3.**3.1**

SCALFAROTTO

Al comma 2, sostituire le parole: «le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975» con le seguenti: «i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975».

3.0.1

GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semi-libertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.».

Art. 4.**4.0.1**

GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)*

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semi-libertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2024.».

4.0.2

GIORGIS, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)*

1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28 – *Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà – 1.* Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.";

b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati

al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.";

c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato."».

4.0.3

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Disposizioni in materia di licenza premio straordinarie)*

1. I detenuti in regime di semilibertà ammessi alle licenze premio straordinarie di cui all'articolo 28, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammesse all'affidamento in prova al servizio sociale.».

4.0.4

MIRABELLI, BAZOLI, ROSSOMANDO, VERINI, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON, RANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Ulteriori disposizioni)*

1. Entro due anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge il Governo può adottare ulteriori disposizioni integrative e correttive.».

Art. 5.**5.1**

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, D'ELIA, UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON

Sopprimere l'articolo.

5.2

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

Sopprimere l'articolo.

5.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

5.4

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Invasione e occupazione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica)
– 1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 633-bis.

(Invasione e occupazione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica)

Chiunque, invadendo o occupando arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, organizza o promuove raduni o manifestazioni musicali è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva una situazione di concreto pericolo per l'ordine pubblico o per la incolumità pubblica o la salute pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli ovvero delle norme sulle sostanze stupefacenti o psicotrope.

È sempre ordinata la confisca, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto".

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

5.5

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, Barbara FLORIDIA, CROATTI, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, GUIDOLIN, SIRONI, MAZZELLA, CATALDI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente) – 1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 434-bis.

(Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori."

2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-*quinquies*) è, in fine, aggiunta la seguente:

"f-*sexies*) delitto previsto all'articolo 434-bis del codice penale."».

5.6

SCALFAROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (*Disposizioni in materia di manifestazioni musicali – «Rave Party»*) – 1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

"Per le manifestazioni musicali organizzate in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico avente una diversa destinazione d'uso, con un numero di partecipanti superiore a 50 e che prevedano una permanenza nei luoghi, anche non continuativa, superiore alle ventiquattro ore, oltre alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al primo comma, è trasmessa una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento. La comunicazione contiene, altresì, le generalità dei promotori, la data, il luogo e la durata dell'evento, il numero previsto dei partecipanti, l'autorizzazione del proprietario o del titolare all'occupazione del terreno o dei locali interessati e nella loro disponibilità, nonché il progetto degli interventi che si intendono intraprendere per garantire sicurezza, salubrità, igiene e tranquillità pubblica, anche avuto riguardo alle operazioni di ripristino del normale stato del luogo ove si svolge l'evento. L'autorità di pubblica sicurezza può dettare, entro 15 giorni dalla data dell'inizio dell'evento, prescrizioni e condizioni avuto riguardo alla particolare conformazione dei luoghi";

b) All'articolo 82,

1) al primo comma, dopo le parole "al buon costume,", sono inserite le seguenti "ovvero di violazione dell'articolo 68, secondo comma," e le parole "e, se occorre, lo sgombero del locale" sono sostituite dalle seguenti "o della manifestazione musicale e, se occorre, lo sgombero dei luoghi ove essi si svolgono";

2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "In caso di violazione dell'articolo 68, secondo comma, si applicano le pene previste dall'articolo 666 del codice penale e può sempre farsi luogo alla confisca amministrativa degli apparecchi e dei congegni musicali ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689".

2. All'articolo 666 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

"Se i fatti indicati negli articoli 588, 609-bis, 609-octies, 613, 628, 633, 635, 659, del codice penale, nonché nell'articolo 73 di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono commessi nel corso di una manifestazione musicale organizzata in violazione dell'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la pena è aumentata"».

5.7

STEFANI, POTENTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 434-bis», apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere il primo comma;*

2) *sostituire il secondo comma con il seguente: «Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici pubblici o privati altrui da parte di un numero di persone superiore a cinquanta allo scopo di realizzare un raduno che per il numero delle persone, i luoghi e le modalità di svolgimento determina un pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.»;*

3) *sopprimere il terzo comma;*

4) *sostituire il quarto comma con il seguente:*

«È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.»;

b) *Sopprimere il comma 2.*

5.8

STEFANI, POTENTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, capoverso «Art. 434-bis», apportare le seguenti modifiche:*

1) *sopprimere il primo comma;*

2) *sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici pubblici o privati altrui da parte di un numero di persone superiore a cinquanta allo scopo di realizzare un raduno che per il numero delle persone, i luoghi e le modalità di svolgimento determina un pericolo per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000»;

3) *sostituire il terzo comma con il seguente:*

«Per coloro che partecipano all'invasione la pena è della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 206 euro a euro 2064».

4) *sostituire il quarto comma con il seguente:*

«È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione».

b) *Sopprimere il comma 2.*

5.9

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis.», al primo comma, dopo la parola: «raduni» inserire la seguente: «con spaccio di sostanze stupefacenti».

5.10

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis.», al primo comma, dopo la parola: «raduni» inserire la seguente: «musicali».

5.11

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis.», al primo comma, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica» con le seguenti: «per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica».

5.12

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis.», al primo comma, sostituire le parole: «superiore a cinquanta» con le seguenti: «superiore a cento».

5.13

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis.», al secondo comma, sostituire le parole: «con la pena della reclusione da tre a sei anni» con le seguenti: «con la pena da due a quattro anni».

5.14

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis.», al secondo comma, dopo le parole «con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.» aggiungere, infine, il seguente periodo: «I proventi della sanzione sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno allo Stato e al Comune sul cui territorio si è accertata la violazione, anche al fine di far fronte alle spese di ripristino dei luoghi.».

5.15

ZANETTIN

Al comma 1, capoverso «Art. 434-bis.», al terzo comma, sostituire le parole: «la pena è diminuita» con le seguenti: «la pena è da uno a tre anni».

5.16

ZANETTIN

Sopprimere il comma 2.

5.0.1

ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150)

1. All'articolo 22, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il giudice ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il giudice rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini."».

5.0.2

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150)

1. Dopo l'articolo 90 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 90-bis. – *(Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale)* – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d, e, f, che intervengono sulla disciplina dell'udienza predibattimentale si applicano ai decreti di citazione diretta a giudizio emessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 90-ter. – *(Disposizioni transitorie in materia di impugnazioni)* – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere d, e, f che intervengono sulla forma dell'impugnazione, sulle modalità di presentazione e sui termini si applicano all'atto di impugnazione presentato dopo l'entrata in vigore del presente decreto".

2. La disposizione di cui all'articolo 98, comma 1, lettera a, nella parte in cui abroga gli articoli 582, comma 2, e 583 del codice di procedura penale si applica dal momento previsto dall'articolo 87, comma 5, del presente decreto".».

5.0.3

ZANETTIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di cui al comma 1, è prorogata fino al 31 dicembre 2025 la vigenza dell'articolo 218 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, ad esclusione dei commi 1 e 6.».

Art. 6.

6.1

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

6.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

6.3

ZANETTIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 premettere i seguenti:*

«01. All'articolo 23, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: "all'articolo 428" sono aggiunte le seguenti: "al comma 1, la lettera *a*) è abrogata e";

01a. All'articolo 34, comma 1, lettera *a*), dopo le parole: "all'articolo 593" sono aggiunte le seguenti: "al comma 2 dell'articolo 593 del codice di procedura penale, è inserito il seguente periodo: 'Nei casi di cui all'Articolo 530, comma 1, il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione per manifesto travisamento od omesso esame di fatti o documenti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata.' e"»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La modifica cui al comma 01 si applica ai procedimenti pendenti nel primo grado di giudizio alla data di entrata in vigore della presente legge.».

6.4

SCALFAROTTO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 si applicano, altresì, a tutti i procedimenti non conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del predetto decreto».

6.0.1

VERINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)*

1. All'articolo 76, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme percepite dall'interessato a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli minori e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente sono escluse dal computo del reddito complessivo familiare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.";

b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente:

"4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 570, secondo comma, numero 2) e 570-bis, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 613-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, può essere ammessa al patrocinio in tutti i procedimenti civili conseguenti o connessi alla commissione dei suddetti reati, ivi compresi quelli di esecuzione forzata nei casi in cui ricorrono una delle seguenti condizioni:

a) in caso di condanna in via definitiva o anche a seguito di applicazione della pena su richiesta della parte ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

b) in caso di arresto in fragranza di reato per uno dei delitti di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

c) in caso di confessione dei reati di cui al presente comma da parte del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima."».

Art. 7.**7.1**

ZAMPA, LORENZIN, UNTERBERGER, CAMUSSO, FURLAN, SPAGNOLLI, ZAMBITO,
PATTON

Sopprimere l'articolo.

7.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

7.3

SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo.

7.4

ROMEO, STEFANI, POTENTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla data del 30 giugno 2023 sono sospese le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-*sexies*, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.».

7.5

STEFANI, POTENTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023" e, al terzo periodo, le parole: "1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023";

c) al comma 4, secondo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023";

d) al comma 5, primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023".».

7.0.1

PIRRO, GUIDOLIN, MAZZELLA, LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli *hospice*, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.

2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.».

7.0.2

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Dal 1 gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.».

7.0.3

MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, Barbara FLORIDIA, Sabrina LICHERI, DE ROSA, NATURALE, BEVILACQUA, NAVE, SIRONI, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di preparazione e risposta a una influenza pandemica e da coronavirus)

1. Al fine di minimizzare il rischio di influenza pandemica e da coronavirus e di mitigare il loro impatto durante le fasi pandemiche di allerta, di transizione, interpandemica o pandemica sono adottate le misure

del "Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023".

2. Le misure di cui al comma 1 si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che svolgono le prestazioni lavorative presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.».

7.0.4

ZAMPA, LORENZIN, UNTERBERGER, CAMUSSO, FURLAN, SPAGNOLLI, ZAMBITO, PATTON

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19)

1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della salute promuove una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19 e sulla necessità che gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie continuino ad agire nel rispetto delle indicazioni e delle evidenze scientifiche a tutela della salute dei cittadini.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

7.0.5

STEFANI, POTENTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(TFR e TFS del personale propedeutico alla liquidazione coatta amministrativa dell'Ente strumentale della Croce rossa italiana)

1. Nell'anno 2023, sono trasferite all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa la quota accantonata dal Ministero della salute nell'esercizio finanziario 2021, per euro 7.589.831,11, nonché la somma di euro 5.593.767,76, a valere sul finanziamento di cui comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 per gli esercizi finanziari 2022 e 2023. Le somme sono destinate alla copertura dei costi derivanti dal pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio, maturato alla data del 31 dicembre 2017, dal personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui all'articolo 8, comma 2, e determinato a seguito della ricognizione effettuata dal Commissario liquidatore.

2. Per il medesimo fine il Commissario liquidatore è autorizzato ad utilizzare l'importo residuo del finanziamento, già erogato negli anni 2018, 2019 e 2020 per il trattamento economico del personale, pari ad euro 1.994.541,92, nonché a cancellare i corrispondenti vincoli apposti sui fondi di cassa della procedura liquidatoria e al reintegro di quanto già anticipato.

3. All'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, al terzo periodo le parole da "nominati." fino alla fine sono sostituite dalle seguenti "restano in carica fino al 31.12.2025 e comunque sono prorogabili fino alla fine della liquidazione".».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 29 novembre 2022

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Intervengono il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremona e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta inizia alle ore 13,20.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il presidente MENIA informa che il primo punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00051, da lui stesso presentata.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri e difesa, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il sottosegretario Maria Tripodi.

Il sottosegretario Maria TRIPODI risponde all'interrogazione, facendo notare che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale è consapevole delle difficoltà che le attuali modalità per il voto degli italiani all'estero presentano ed è da tempo impegnato a promuovere il miglioramento, anche al fine di prevenire quanto più possibile il rischio di attività illecite.

In occasione delle ultime elezioni politiche, la Farnesina, con la sua rete estera, ha svolto una capillare attività di informazione ricordando le corrette modalità di voto e sottolineando il divieto assoluto di cessione del materiale elettorale, inoltre, denunciando agli organi competenti tutte le azioni riconducibili a ipotesi di reato.

Come noto, lo scrutinio delle schede elettorali provenienti dall'estero avviene in Italia presso apposite sezioni costituite dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero presso la Corte d'Appello di Roma e dagli uffici decentrati presso le Corti d'Appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli. Pertanto, le anomalie citate dall'interrogante potevano essere rilevate soltanto all'apertura delle buste.

Per quanto riguarda l'anagrafe degli italiani all'estero, il sottosegretario ricorda che essa è gestita dai Comuni e dal Ministero dell'Interno, sulla base dei dati comunicati dagli uffici consolari (così prevede la Legge n. 470 del 1988, al primo comma dell'art. 1).

L'allineamento tra i dati anagrafici in possesso delle rappresentanze consolari con quelli del Viminale ha raggiunto ormai una percentuale vicina al 100%. Pertanto, la circostanza che una sensibile quota di plichi elettorali sia restituita per mancata consegna non dipende dal lavoro di aggiornamento e verifica degli elenchi elettorali da parte degli uffici consolari, quanto piuttosto dal fatto che molti connazionali omettono di comunicare la variazione del proprio indirizzo di residenza e i decessi di congiunti residenti all'estero.

Nella scorsa legislatura, la Farnesina è intervenuta, anche dinanzi alla Giunta per le Elezioni alla Camera, per evidenziare le criticità emerse dall'esperienza diretta di Ambasciate e Consolati nella gestione delle elezioni all'estero. In tali occasioni, non ha mancato di avanzare suggerimenti per migliorare il sistema.

Con riferimento specifico alle modalità di espressione del voto, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha recentemente sperimentato il ricorso al voto elettronico per le elezioni dei Com.I-t.Es. (quelle per cui è pienamente competente). Gli esiti di questa esperienza sono stati condivisi in sede parlamentare e con la Commissione incaricata di definire le Linee Guida sulla sperimentazione di modalità di voto e di scrutinio elettronico, presieduta dal Ministero dell'Interno.

Conclude osservando che, sul ricorso al voto elettronico, le Amministrazioni competenti hanno rilevato alcune potenziali criticità e stanno lavorando al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato che al momento non si è ancora in grado di garantire.

Replica il senatore MENIA (*FdI*) che, ringraziando il Rappresentante del Governo per la tempestiva risposta, si dichiara parzialmente soddisfatto delle delucidazioni ricevute.

In particolare, gli preme mettere in risalto come rappresenti un evidente dato di fatto, riscontrato, purtroppo, in numerose realtà di comunità di connazionali all'estero, il fenomeno che registra plurime situazioni di

errori, manomissioni e, in determinati casi, anche falsificazioni di schede elettorali.

Pur ritenendo irrinunciabile il principio secondo cui occorre tutelare l'italianità e l'identità nazionale all'estero, anche portando in Parlamento le problematiche dei connazionali, è probabilmente maturo il tempo per individuare possibili modalità alternative di voto – si riferisce, ad esempio, all'utilizzo di strumenti elettronici – che consentano ai cittadini che risiedono anche in località distanti rispetto agli uffici consolari, di poter esercitare, in maniera effettiva, il loro diritto di voto.

Il presidente MENIA dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

La relatrice PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, rispetto al quale la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione bilancio, spiegando che esso reca un complesso di misure finanziarie e di interventi normativi volti a fronteggiare le problematiche connesse all'approvvigionamento di energia elettrica e di gas naturale, ad incentivare l'efficiamento energetico e a rafforzare la sicurezza energetica nazionale.

Gli aspetti di interesse per la Commissione esteri e difesa si rinven-
gono principalmente in relazione all'articolo 6, per il contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale, e all'articolo 14, con l'incremento di risorse destinate ai Programmi di ammodernamento e rinnovamento di sistemi d'arma.

Tale articolo interviene sulle disposizioni previste dal cosiddetto «decreto energia» – di cui decreto-legge n. 17 del 2022 – relative all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa. L'obiettivo della norma, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, è di consentire al Ministero della difesa di implementare una strategia finalizzata alla costituzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzando le superfici dei beni della Difesa o a qualunque titolo in uso al Dicastero, anche ricorrendo alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In questo modo, il Ministero può contribuire all'ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale, procurando benefici ambientali, economici e sociali.

Nello specifico, il comma 1, lettera *a*) dell'articolo reca una modifica dell'articolo 20 del decreto-legge n. 17 del 2022, volta a consentire al Ministero della difesa di contribuire all'ottimizzazione del sistema energetico per il perseguimento della sicurezza energetica nazionale. La disposizione, in particolare, estende la possibilità per il Ministero della difesa, anche attraverso la propria società *in house* Difesa Servizi S.p.A., di affidare in concessione o utilizzare direttamente i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso, ivi inclusi i beni che ai sensi delle disposizioni succedutesi nel tempo sono stati individuati quali immobili da accorpate o razionalizzare in quanto non più utili ai fini istituzionali, ma che non risultano ancora consegnati all'Agenzia del demanio per essere successivamente valorizzati o dismessi, oppure non risultano ancora alienati. Per effettuare tali operazioni la norma stabilisce la necessità di un previo accordo, oltretutto tra il Ministero della difesa e il Ministero della transizione ecologica, anche con l'Autorità politica delegata per il PNRR, oltre ad una comunicazione all'Agenzia del demanio.

Il comma 1, lettera *b*) del medesimo articolo dispone altresì la modifica del comma 3 dell'articolo 20 del già richiamato decreto-legge n.17 del 2022, prevedendo che i beni da destinare attraverso concessioni all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili possano ospitare di diritto sistemi di accumulo senza limiti di potenza, contribuendo in questo modo ulteriormente alla sostenibilità della produzione, all'efficienza e alla sicurezza energetica.

Infine al comma 1, lettera *c*) si aggiungono tre commi all'articolo 20, comma 3 del decreto-legge n. 17 del 2022. Il comma *3-bis*, in particolare, prevede la nomina – senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica – di un Commissario speciale e di due Vice commissari chiamati ad operare per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori. Per ultimo, il comma *3-ter*, sempre nell'ottica di centralizzare le azioni fissate dalla norma e semplificare i procedimenti di autorizzazione, prevede che il Commissario presieda la conferenza di servizi volta a rilasciare un'unica autorizzazione per l'installazione degli impianti di cui al comma 1 e, al fine di favorire la realizzazione degli interventi, fissa dei tempi per il rilascio dei pareri o assensi o autorizzazioni. Infine il comma *3-quater* fa confluire quota parte degli utili di Difesa Servizi derivanti dalle concessioni di cui al comma 1 ad un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili anche attraverso il supporto alle attività svolte nei medesimi ambiti dall'Agenzia industrie difesa. La disposizione, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è volta ad affiancare alle esternalità positive, in termini di benefici ambientali ed economici, per le collettività locali oltretutto per la Difesa, uno strumento di incentivazione della ricerca e dello sviluppo nel settore, introducendo un meccanismo di restituzione di quota parte degli utili di Difesa Servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni dei beni nel settore della ricerca e dello sviluppo anche attraverso il supporto

alle attività svolte nei medesimi ambiti dall’Agenzia industrie difesa. La scelta di tali destinazioni dei proventi – come specificato dalla relazione illustrativa – deriva dalla necessità di supportare proprio quei settori in cui il Paese risulta in modo preponderante dipendente dall’estero in termini di filiera produttiva e, dunque, che risultano più suscettibili di minare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza energetica, obiettivo strategico che, calato nella realtà della Difesa, diventa ancor di più di interesse nazionale.

L’articolo 14, comma 2 autorizza la spesa di 45 milioni di euro per il 2022 per incrementare le risorse disponibili nell’anno in corso per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. La norma dispone altresì che il Ministero della difesa provveda alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi. Per la copertura dell’onere finanziario derivante dal comma 2, il successivo comma 4 rinvia alle disposizioni di cui all’articolo 15. L’autorizzazione di spesa, a valere sul bilancio dell’anno finanziario in corso, è finalizzata ad accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento relativi all’acquisizione dei sistemi d’arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, di cui agli articoli 536 e seguenti del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

In relazione alla disposizione in esame – conclude la relatrice – andrebbe valutata l’opportunità di individuare con esattezza i programmi di acquisizione dei sistemi d’arma che il Governo intende completare attraverso lo stanziamento in esame, tenuto conto del fatto che tale indicazione non emerge dalla documentazione allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, né dal Documento programmatico pluriennale per la Difesa 2022-2024, presentato lo scorso luglio al Parlamento.

Al termine della sua esposizione, la relatrice sottopone all’attenzione dei commissari una conferente proposta di parere favorevole con una osservazione.

Il presidente MENIA apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (M5S) chiede al Rappresentante del Governo se i progetti predisposti dal Ministero della Difesa in materia energetica, di cui al provvedimento in disamina, si inseriscano, secondo un criterio più complessivo e strutturato, nella strategia energetica nazionale.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, riprende alle ore 13,45.

Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO replica al riguardo, precisando che le misure e le iniziative testé allestite valorizzano essenzialmente le strutture della Difesa.

Il senatore MARTON (M5S) prende atto, conseguentemente, che si tratta di interventi svolti in un regime di sostanziale autoconsumo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 345**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

esaminate in particolare le norme relative al contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale e quelle relative alle risorse destinate ai programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale;

espresso particolare apprezzamento per l'incremento di risorse disponibili nell'anno in corso per il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento relativi all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

che si valuti l'opportunità di precisare in modo maggiormente circostanziato i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale che il Governo intende sostenere attraverso lo stanziamento disposto dall'articolo 14, comma 2.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 29 novembre 2022

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge cosiddetto «aiuti-*quater*», recante ulteriori misure nel settore energetico a sostegno di imprese e famiglie e della sicurezza dell'approvvigionamento, nonché misure di finanza pubblica in favore di determinate attività.

Il decreto si compone di 16 articoli. L'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 i crediti di imposta già concessi fino a novembre, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Si dispone anche in merito alle modalità di fruizione dei crediti d'imposta, e si posticipano al 30 giugno 2023 i termini per l'utilizzo dei crediti precedenti.

L'articolo 2 proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti e l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 5 per cento alle forniture di gas naturale impiegato in auto-trazione, in linea con la direttiva (UE) 2022/542, del 5 aprile 2022, di modifica della direttiva IVA 2006/112/CE.

Per quanto riguarda, in particolare, la riduzione dell'accisa sul gasolio, l'articolo 2 provvede anche a sospendere l'applicazione dell'aliquota

sul «gasolio commerciale» e quindi la differenziazione tra gasolio «commerciale» e «non commerciale», poiché l'aliquota sul gasolio commerciale risulterebbe superiore rispetto a quella rideterminata dall'articolo 2 in esame.

Si ricorda al riguardo che l'articolo 7 della direttiva 2003/96/CE, nel consentire agli Stati membri di differenziare l'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, in relazione all'uso «commerciale» e «non commerciale», impone di rispettare, oltre all'aliquota minima prevista dalla medesima direttiva, anche l'aliquota vigente alla data del 1° gennaio 2003, che per l'Italia era di 403 euro per mille litri. Poiché l'articolo 2 in esame ridetermina l'accisa sul gasolio a un'aliquota pari a 367 euro per mille litri, si provvede anche a sospendere temporaneamente (fino al 31 dicembre 2022) la differenziazione tra uso «commerciale» e «non commerciale» del gasolio, per consentire anche ai soggetti professionali di poterne beneficiare. Sebbene tale misura rispetti la lettera della citata disposizione della direttiva, potrebbe porsi il dubbio circa lo spirito della medesima, finalizzato alla salvaguardia della concorrenza tra le imprese di trasporto nel mercato interno, mediante il mantenimento dei rispettivi livelli fiscali del 2003.

L'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, al fine di mitigare l'impatto dell'incremento dei costi dell'energia sulla loro liquidità, di richiedere ai fornitori di energia elettrica e di gas naturale, la rateizzazione dei rincari delle bollette, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023. Per poter richiedere la rateizzazione, l'impresa deve stipulare una polizza assicurativa e ottenere la garanzia SACE su tale polizza. Tale garanzia è concessa conformemente al regime di cui al decreto-legge n. 21 del 2022, già notificato e autorizzato dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sugli aiuti di Stato.

A sua volta, il fornitore che ha concesso la rateizzazione può chiedere, a sostegno delle sue esigenze di liquidità, un finanziamento bancario, anch'esso assistito da garanzia SACE, conformemente alle misure di aiuto declinate dal Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Si ricorda che in base all'ultima modifica al Quadro temporaneo, adottata il 28 ottobre scorso, le soglie di aiuto sono state aumentate a 2 milioni di euro per impresa, in tutti i settori salvo quello agricolo e della pesca, ed è stato esteso fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, in base al comma 6, la garanzia SACE è rilasciata a condizione che l'impresa richiedente si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea. Al riguardo, si segnala la necessità di stabilire un termine finale relativo alle predette condizioni.

Il comma 9 modifica l'articolo 15 del primo decreto «aiuti», relativo al sostegno alla liquidità delle imprese, adeguando i limiti della garanzia

SACE alla citata ultima modifica al Quadro temporaneo relativo alla crisi Ucraina che l'ha esteso al 31 dicembre 2023.

Il comma 10 estende da 600 a 3.000 euro il limite entro cui sono esclusi dal reddito imponibile a fini IRPEF del lavoratore dipendente, le erogazioni da parte del datore di lavoro, di beni, servizi o rimborsi delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Il comma 14 dell'articolo 3 riduce lo stanziamento del Fondo *bonus* trasporti, da 190 a 140 milioni di euro, destinando le risorse liberate (50 milioni di euro) al Fondo per il contributo straordinario a favore degli enti del Terzo settore, per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica.

L'articolo 4 è volto ad incrementare la produzione nazionale di gas naturale, da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali energivori, attualmente in notevole difficoltà. La misura è finalizzata al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Inoltre, secondo la relazione illustrativa del disegno di legge, l'apporto della maggiore produzione nazionale di gas appare indispensabile anche per contribuire a calmierare l'andamento dei prezzi energetici e facilitare, per tale via, l'attuazione del PNRR, garantire la ripresa economica del Paese e dare sostegno ai settori più in difficoltà.

Le concessioni hanno una durata pari alla vita utile del giacimento e gli impianti devono essere situati in aree compatibili secondo il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai). Inoltre, è previsto il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dalle aree marine e costiere protette.

L'articolo 5 proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas, disponendo che esso abbia termine il 10 gennaio 2024 (anziché il 1° gennaio 2023), e dispone al fine di accelerare lo stoccaggio di gas naturale.

L'articolo 6 rafforza le disposizioni del cosiddetto «decreto energia» (decreto-legge n. 17 del 2022) che prevedono la possibilità di dare in concessione i beni del demanio militare o comunque in uso al Ministero della difesa, ai fini dell'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Si prevede inoltre la nomina di un commissario speciale, per l'individuazione di tali beni.

L'articolo 7 stabilisce che i contributi, già previsti dal decreto-legge n. 144 del 2022 per il sostegno al settore dell'autotrasporto merci, siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia. Si precisa, inoltre, che tali disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 8 introduce un credito di imposta in favore degli esercenti del commercio al dettaglio, obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, per agevolare la copertura dei costi per l'adeguamento tecnico dei registratori telematici.

L'articolo 9 riduce, per il 2023, la percentuale della detrazione per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto *superbonus*, portandola dal 110 al 90 per cento, salvo alcune deroghe specifiche. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al *superbonus*, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario.

L'articolo 10 interviene in materia di appalti di lavori pubblici, integrando le disposizioni del cosiddetto decreto «sblocca cantieri», in relazione agli affidamenti riguardanti il PNRR e il PNC. In particolare, al fine di risolvere i dubbi interpretativi sollevati da numerosi enti locali, si specifica che la soglia minima dell'importo dell'affidamento è pari 150.000 euro nel caso di lavori e a 139.000 euro nel caso di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione. Il comma 2 istituisce un contributo in favore delle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC, per fronteggiare gli incrementi dei costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzi, in relazione alla realizzazione di opere avviate entro il 31 dicembre 2022. Il comma 3 prevede semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale.

L'articolo 11 modifica la disciplina della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a cui è affidata l'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale (VIA), prevedendo la possibilità di nominare fino a trenta componenti aggregati, che restano in carica per tre anni. La relazione illustrativa sottolinea che il potenziamento previsto si rende necessario «per far fronte all'amplissimo numero di istanze di autorizzazione pervenute».

L'articolo 12 reca una disposizione interpretativa, relativa all'esenzione dall'imposta municipale IMU, già prevista per gli immobili destinati al settore dello spettacolo, al fine di chiarire che la fruizione della misura rientra nel regime *de minimis* della normativa europea sugli aiuti di Stato e che pertanto non è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea. La riconduzione al regime *de minimis* consegue alla comunicazione della Commissione europea agli Stati membri, del 12 maggio 2022, che il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza COVID-19, non sarebbe stato ulteriormente prorogato oltre il 30 giugno 2022.

Il comma 3 dell'articolo 12 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 13 interviene in materia di termini e rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

L'articolo 14 prevede un incremento, pari a 1,08 miliardi di euro, dell'autorizzazione di spesa, già prevista per l'anno finanziario in corso, destinata a Ferrovie dello Stato italiane e ai programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale.

L'articolo 15, oltre a prevedere la copertura finanziaria per le misure previste dal decreto in esame, incrementa, per il 2022, l'autorizzazione di spesa relativa ai contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato, già stipulati dal Ministero dell'interno con un'Agenzia di somministrazione di lavoro, per consentire una più rapida definizione delle procedure volte all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, al fine di adeguare tali contratti agli incrementi retributivi derivanti dalla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di riferimento.

Infine, l'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il 19 novembre 2022.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (n. COM(2022) 457 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame della proposta di regolamento in titolo, relativa alla libertà dei media nel mercato interno europeo (*European Media Freedom Act - EMFA*), che contiene un quadro comune per armonizzare le disposizioni a tutela del pluralismo e dell'indipendenza dei media, assicurando il buon funzionamento del mercato e promuovendo la prestazione transfrontaliera di servizi di media e gli investimenti nel settore. La proposta contiene, inoltre, norme che rafforzano la cooperazione tra le autorità nazionali, introducono un nuovo organismo di supervisione, assicurano la parità di trattamento degli operatori e prevedono un monitoraggio periodico del mercato.

La proposta di regolamento è volta a raggiungere quattro obiettivi principali. In primo luogo essa mira ad aumentare la prestazione transfrontaliera di servizi media e gli investimenti nel settore, tramite principi comuni a cui debbono uniformarsi le misure nazionali, sia legislative che amministrative, che incidono sull'attività dei prestatori dei servizi. In secondo luogo, la normativa mira ad accrescere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti e la convergenza delle loro decisioni. In terzo luogo, mira ad agevolare la fornitura di servizi di qualità, riducendo il rischio di interferenze, pubbliche e private, sull'attività dei prestatori. In quarto luogo, la normativa serve ad assicurare un'allocazione trasparente ed equa delle risorse economiche.

Per quanto riguarda il testo della proposta, esso si compone di 28 articoli, suddivisi in 4 capi, in cui il capo I delinea l'oggetto e l'ambito di applicazione e contiene le definizioni dei principali termini impiegati.

Il capo II enuncia i diritti dei destinatari dei servizi di media e i diritti dei fornitori di servizi di media nel mercato interno. Esso definisce altresì

le garanzie per il funzionamento indipendente dei media di servizio pubblico e i doveri dei fornitori di servizi di media nell'ambito del mercato interno.

Il capo III, suddiviso in 6 sezioni, stabilisce un quadro per la cooperazione normativa tra gli Stati membri e per il buon funzionamento del mercato dei servizi di media. La sezione 1 del capo III stabilisce che le autorità o gli organismi nazionali indipendenti di regolamentazione degli Stati membri incaricati dell'attuazione della direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMS) sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni e conferisce loro poteri di indagine adeguati allo svolgimento dei rispettivi compiti.

La sezione 2 istituisce il Comitato europeo per i servizi di media, l'organo collegiale delle autorità indipendenti di regolamentazione dei media, che si sostituisce al Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA). Stabilisce le prescrizioni relative all'indipendenza del Comitato e ne specifica la struttura.

La sezione 3 stabilisce norme e procedure per la cooperazione tra gli Stati membri e la convergenza normativa nel mercato interno dei media, tra cui un meccanismo di cooperazione strutturata, procedure per le richieste di misure di esecuzione tra autorità, modalità per l'elaborazione di orientamenti in materia di regolamentazione dei media e il coordinamento delle misure relative ai servizi di media dei Paesi terzi.

La sezione 4 affronta questioni specifiche concernenti la fornitura di servizi di media in ambiente digitale. Tale sezione prevede altresì il diritto alla personalizzazione dell'offerta di media audiovisivi nei dispositivi e nelle interfacce utente che controllano l'accesso ai servizi di media audiovisivi e stabilisce il corrispondente obbligo per i fabbricanti e gli sviluppatori di rendere possibile tale personalizzazione sotto il profilo tecnico.

La sezione 5 definisce un quadro giuridico per le misure nazionali che incidono sulle attività dei fornitori di servizi di media e stabilisce prescrizioni per le norme e le procedure nazionali relative alla valutazione dell'impatto delle concentrazioni del mercato dei media sul pluralismo dei media e sull'indipendenza editoriale.

La sezione 6 stabilisce prescrizioni relative ai sistemi e alle metodologie di misurazione dell'*audience* utilizzati dagli operatori del mercato. Prevede inoltre prescrizioni comuni per l'allocazione delle spese per la pubblicità statale ai fornitori di servizi di media, fatte salve le norme in materia di appalti pubblici e di aiuti di Stato.

Il capo IV stabilisce le disposizioni finali, in particolare, per quanto concerne il monitoraggio, la valutazione e le relazioni. Si prevede anche l'abrogazione dell'articolo 30-*ter* della direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMS), che prevede l'istituzione del Gruppo dei regolatori europei per i servizi dei media audiovisivi (ERGA), ora sostituito dal nuovo Comitato europeo per i servizi di media.

Per quanto riguarda la valutazione sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, si osserva che la base giuridica utilizzata è individuata nell'articolo 114 del TFUE, sul ravvicinamento delle legisla-

zioni nazionali in materia di mercato interno. La proposta ha lo scopo di affrontare la frammentarietà degli approcci normativi nazionali relativi alla libertà e al pluralismo dei media e all'indipendenza editoriale. L'articolo 114 TFUE costituisce una base giuridica appropriata per la creazione di nuove strutture ai sensi del diritto dell'UE. Ciò è particolarmente rilevante in considerazione delle disposizioni sulla *governance* previste dall'iniziativa.

Il principio di sussidiarietà appare rispettato in quanto gli obiettivi dell'intervento non possono essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri, poiché il settore dei servizi di media è per sua natura sempre più transfrontaliero, che supera i confini dei singoli Stati membri o di un sottoinsieme di Stati membri. Un approccio comune dell'UE che promuova la convergenza, la trasparenza, la certezza giuridica e la parità di condizioni per gli operatori del mercato dei media sembra essere, pertanto, il modo migliore per far progredire il mercato interno dei media. Inoltre tale approccio ridurrà l'onere per i fornitori di servizi di media, che – diversamente – dovrebbero conformarsi a regimi giuridici nazionali diversi a seconda dello Stato membro in cui operano.

Anche il principio di proporzionalità appare rispettato, poiché la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento dei suoi obiettivi. In questo senso, l'iniziativa tiene conto del protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri e dell'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea (TUE). Tale approccio non pregiudicherà quindi la competenza degli Stati membri per quanto riguarda la possibilità di fornire finanziamenti ai media di servizio pubblico affinché questi possano adempiere al loro mandato di servizio pubblico, così come conferito, definito e organizzato a livello nazionale, né pregiudicherà le identità nazionali o le tradizioni normative nazionali nel settore dei media.

Inoltre, l'iniziativa si concentra esclusivamente sugli ambiti in cui l'azione dell'UE appare necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno dei media. Peraltro, il fatto che molte delle norme proposte siano basate su principi, contribuisce a garantire la proporzionalità dell'intervento. Quanto ai costi di conformità e di esecuzione, essi saranno verosimilmente compensati dai notevoli benefici che la normativa apporta agli operatori del mercato dei media e ai cittadini.

La proposta è presentata in forma di regolamento, ritenuto più adatto di una direttiva a garantire un livello uniforme di protezione in tutta l'UE e a ridurre le divergenze normative che ostacolerebbero la fornitura indipendente di servizi di media nel mercato interno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che sono stati deferiti alla Commissione Politiche dell'Unione europea l'affare su «Gli aspetti istituzionali della

strategia commerciale dell'Unione europea» (Atto n. 9) e l'affare su «L'utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei. Capacità di spesa e raggiungimento degli obiettivi» (Atto n. 10).

La Commissione prende atto.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULL'INCONTRO INFORMALE DEI PRESIDENTI DELLA COSAC CON MAROŠ ŠEFČOVIČ, VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER LE RELAZIONI INTERISTITUZIONALI E LE PROSPETTIVE STRATEGICHE

Il PRESIDENTE ricorda che il 24 novembre scorso ha partecipato ad una riunione in videoconferenza dei Presidenti COSAC in cui si è discusso con il Vice Presidente della Commissione europea, Maroš Šefčovič, sullo stato delle relazioni tra UE e Regno Unito.

In tale contesto, ha rilevato – ribadendo anche le considerazioni di Šefovi – l'importanza della questione del protocollo nord irlandese, ritenendo necessario che l'Unione europea proponga soluzioni che possano creare certezza del diritto e prevedibilità per le persone e le imprese in Irlanda del Nord, pur dovendo essere pronta a reagire a qualsiasi sviluppo che vada in direzione opposta.

In merito all'accordo sugli scambi commerciali UE-Regno Unito, ha sottolineato che si registrano difficoltà per molte imprese, a causa dell'aumento dei costi dovuto alla necessità di conformarsi a due sistemi di regolamentazione diversi, ai ritardi alle frontiere e ai problemi nel conformarsi all'evoluzione dei regimi applicabili alle importazioni.

È di interesse anche il recente parere della Commissione affari esteri del Parlamento europeo, che sottolinea la necessità di relazioni più strette e coordinate tra l'UE e il Regno Unito sulle questioni di sicurezza, ancora più necessarie dopo la guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e al fine di consentire a entrambe le Parti di svolgere un ruolo attivo nella risoluzione dei principali conflitti.

Il Presidente ha inoltre richiamato la decisione del Consiglio UE, del 15 novembre 2022, che ha consentito la partecipazione del Regno Unito al progetto sulla mobilità militare avviato nell'ambito della Cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa (PESCO). L'aggressione della Russia contro l'Ucraina ha dimostrato che essere in grado di spostare rapidamente truppe e attrezzature militari all'interno e al di fuori dell'Europa è essenziale per la sicurezza continentale, migliorando così la capacità dell'UE e anche della Nato di rispondere alle crisi. Dopo l'adesione di Stati Uniti, Canada e Norvegia, la partecipazione del Regno Unito rappresenta un'ulteriore dimostrazione dell'importanza di questo progetto.

Ha anche evidenziato l'interesse per l'Unione europea e gli Stati membri di lavorare a impostazioni condivise con Londra sulle principali questioni di politica estera e di sicurezza, oltre che relativamente alla Russia e principalmente nei confronti della Cina, oggetto di speciale atten-

zione da parte del Regno Unito, sia per Taiwan, sia per la questione dei dissidenti politici di ritorno nel Paese.

Infine, ha raccomandato al vice presidente Šeřčovič di mantenere alta l'attenzione sull'applicazione della Parte II dell'Accordo di recesso, relativa ai diritti dei cittadini, che rappresenta per l'Italia un punto della massima importanza, posto che ci sono ancora perduranti criticità sulla sua attuazione, tra cui ritardi, informazioni non chiare, disagi per i passeggeri aeroportuali e lacunosità dei meccanismi di passaggio dallo *status* di cittadini *pre-settled* a quello di cittadini *settled*.

Si tratta di questioni, queste ultime, estremamente rilevanti, ulteriormente avvalorate a seguito del ricorso dell'Autorità di Monitoraggio indipendente (che verifica il rispetto dei diritti dei cittadini europei stabilitisi nel Regno Unito prima della Brexit) all'Alta Corte britannica, anche in relazione alle posizioni del Regno Unito, che effettua una distinzione non sempre chiara tra i beneficiari dell'accordo di recesso e i soggetti a cui si applica invece la più restrittiva normativa britannica in materia migratoria.

La Commissione prende atto.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SU UN INCONTRO CON DIPLOMATICI EUROPEI

Il PRESIDENTE ha comunicato che, durante un incontro con alcuni diplomatici europei, tenutosi il 28 novembre, ha affrontato il tema del contrasto alla disinformazione e alla necessità di orientare democraticamente l'opinione pubblica europea, e ha illustrato l'azione del Governo nelle diverse sedi bilaterali e multilaterali.

Dopo la vicinanza e la solidarietà per la tragedia che ha colpito l'isola di Ischia, espresse da tutti i partecipanti al predetto incontro, sono state discusse le principali urgenze: la crisi ucraina, l'energia, i flussi migratori, le relazioni transatlantiche e il processo di allargamento; temi che saranno nell'agenda del Consiglio europeo di metà dicembre.

Nell'apprezzare il lavoro della Presidenza ceca e nel sottolineare la piena aderenza ai valori europei e atlantici dell'Italia, ha rappresentato l'indifferibilità di soluzioni comuni europee per gestire tre grandi questioni che sono oggetto di grave strumentalizzazione contro gli stessi Stati membri dell'Unione europea.

Si tratta, in particolare: delle sempre più diffuse tecniche di disinformazione, utilizzate come arma per manipolare le opinioni pubbliche degli Stati verso posizioni contrastanti con gli interessi e i valori europei; della gestione dei flussi migratori, per i quali l'esigenza di una risposta comune dell'Europa è divenuta improcrastinabile; della questione energetica, che vede gli Stati membri, soffrire della mancanza di forme di approvvigionamento comune e di limiti ai prezzi sui mercati.

Queste sfide – hanno convenuto i partecipanti all’incontro – richiedono un impegno forte e condiviso degli Stati membri, atteso anche dalla prossima Presidenza svedese del Consiglio dell’Unione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 29 novembre 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 12,50

*(sospensioni: dalle ore 10,50 alle ore 11; dalle ore 11,30 alle ore 11,40,
dalle ore 12,10 alle ore 12,15)*

AUDIZIONI INFORMALI, NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 345 (DECRETO-LEGGE AIUTI-QUATER), DI RAPPRESENTANTI DI ANCE E CONFEDILIZIA; ABI; CONFPROFESSIONI, RETE PROFESSIONI TECNICHE E OICE; GUARDIA DI FINANZA. SONO ALTRESÌ INTERVENUTI, IN VIDEOCONFERENZA, RAPPRESENTANTI DI GSE

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (n. 3)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Il relatore GELMETTI (*Fdl*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che attua la delega prevista dall'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), che ha delegato il Governo al riordino della materia dei servizi pubblici locali, da esercitare anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

Il citato articolo 8, oltre a recare una clausola di invarianza, stabilisce che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 169.

Lo schema di decreto legislativo, che dispone il riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si compone di 37 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Segnala che lo schema è assegnato con riserva, in quanto privo dell'intesa della Conferenza unificata limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere *a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t), e v)* della citata legge 5 agosto 2022, n. 118, del parere della me-

desima Conferenza limitatamente alle disposizioni di attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *p*) e *u*), della medesima legge n. 118 del 2022, nonché del parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Per i profili finanziari, la relazione tecnica afferma, preliminarmente, che lo schema di decreto contiene norme di natura ordinamentale che non comportano, conformemente a quanto stabilito dalla delega conferita, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica afferma poi che i soggetti coinvolti nell'attuazione dello schema di decreto in esame provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e funzioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica esplicita che dalla previsione di principi generali e di limiti e condizioni per l'assunzione, la gestione e la regolazione dei servizi pubblici locali derivano evidenti risparmi, tenuto conto che i suddetti principi valorizzano il ruolo del mercato nell'erogazione di tali servizi, evitando che le amministrazioni pubbliche intervengano nella gestione anche nei casi in cui non sarebbe necessario. La relazione tecnica inoltre afferma che non comportano oneri per la finanza pubblica, senza che risultino fornite ulteriori specificazioni, i seguenti articoli: da 1 a 4, recanti oggetto, definizioni, principi generali e ambito di applicazione del provvedimento; l'articolo 6, recante distinzione tra funzioni di regolazione e gestione; l'articolo 13, in materia di limitazioni nella istituzione e nel mantenimento di diritti speciali o esclusivi, nonché gli articoli 14, 15, 16 e 17, rispettivamente in materia di scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale e affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento a società *in house*; l'articolo 18, inserente i rapporti di partenariato con gli enti del Terzo settore; l'articolo 19, sulla durata dell'affidamento e indennizzo; l'articolo 20, in materia di tutele sociali, e 21, sulla gestione delle reti degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali; l'articolo 23, recante il regime del subentro in caso di scadenza dell'affidamento o cessazione anticipata, l'articolo 24 in materia di contratto di servizio, l'articolo 26 in materia di tariffe; l'articolo 27, regolante le vicende del rapporto, l'articolo 29 sui rimedi non giurisdizionali, l'articolo 31 in materia di trasparenza nei servizi pubblici locali, nonché le disposizioni finali di cui agli articoli da 32 a 37.

La relazione tecnica afferma poi che non comportano oneri per la finanza pubblica una serie di disposizioni, dal momento che le funzioni contemplate dalle disposizioni stesse sono assicurate dagli enti con le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte nei propri bilanci; si tratta degli articoli: 5 (meccanismi di incentivazione per favorire le aggregazioni), 7 e 8 (competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali, rispettivamente, a rete e non a rete), 10 (perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà), 11 (promozione e sostegno degli

utenti), 12 (obblighi di servizio pubblico per gli operatori sul mercato), 22 (esecuzione di lavori connessi alla gestione), 25 (carte dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori), 28 (vigilanza e controlli sulla gestione), 30 (verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali). La relazione tecnica afferma che non comporta oneri per la finanza pubblica l'articolo 9, recante misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali, attesa la sua natura procedurale.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le disposizioni si limitano a definire la cornice normativa e procedurale nell'ambito della quale agli enti territoriali è consentito di operare al fine di affidare e gestire i servizi pubblici locali di rilevanza economica. Le disposizioni sono in parte di principio, definitorie e ordinamentali, in parte ricognitive della legislazione vigente o riformatrici di discipline cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in parte di carattere facoltizzante (ossia non tali da comportare nuovi adempimenti obbligatori per le amministrazioni interessate), in parte assistite da clausole di invarianza e corredate di chiarimenti della relazione tecnica. La norma di abrogazione incide su disposizioni cui non sono ascritti effetti di finanza pubblica e, in parte, abroga una disposizione (art. 26-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, abrogato dall'articolo 36, comma 1, dell'atto in esame) alla cui introduzione erano stati ascritti effetti onerosi. Inoltre, la disciplina ha ad oggetto attività istituzionali degli enti territoriali, già rientranti nelle loro competenze istituzionali, e cui si applicano i generali vincoli di finanza pubblica cui l'atto in esame non deroga.

Alla luce delle considerazioni esposte e di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla neutralità delle disposizioni, non formula quindi osservazioni.

Il provvedimento non è corredato di prospetto riepilogativo in quanto allo stesso non sono stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 37 dello schema in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio del Senato e della Camera dei deputati n. 5.

La sottosegretaria ALBANO esprime avviso conforme a quanto illustrato dal relatore, non essendovi nulla da osservare. Ricorda tuttavia che si è in attesa del parere e dell'intesa della Conferenza unificata, per cui il Governo si riserva di fornire eventuali elementi al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (n. 4)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129. Esame e rinvio)

Il relatore DREOSTO (*LSP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che è adottato in attuazione della delega al Governo conferita dall'articolo 1 della legge 3 agosto 2022, n. 129. L'assegnazione è disposta con riserva, essendo lo schema privo dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), il comma 5-*quinquies* dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 288 del 2003, ivi introdotto, è finalizzato alla promozione e sviluppo da parte degli IRCCS di imprese *start up* e *spin off*, nonché a favorire la partecipazione a tali società di ricercatori. Atteso che la Relazione tecnica, al riguardo, afferma che tale attività verrà attuata con le risorse proprie degli Istituti senza ulteriori oneri, occorre acquisire dal Governo maggiori elementi informativi, in assenza dei quali non è possibile valutare la sostenibilità sui bilanci degli IRCCS di quanto asserito: non appare infatti sufficiente la previsione nella relazione tecnica dell'emanazione di linee guida per la materia e del relativo schema di regolamento da parte del Ministero della salute, per assicurare la neutralità finanziaria. Con riferimento al successivo comma 5-*sexies*, che prevede l'istituzione di un Albo dei partner industriali, occorre valutare l'esigenza di specificare nel testo che gli oneri di funzionamento e tenuta dell'Albo dei partner industriali devono essere a carico degli iscritti all'Albo.

Per quanto riguarda l'articolo 7, comma 1, lettera *c*), osserva che il comma 3-*sexies* dell'articolo 13 del suddetto decreto legislativo n. 288 del 2003, pur se formulato in termini di mera facoltà, potrebbe determinare necessità finanziarie aggiuntive in presenza di nuove e ulteriori esigenze correlate all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA), per effetto del vincolo di una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* per l'attività di ricerca degli IRCCS e il conseguente irrigidimento del Fondo Sanitario Nazionale. In relazione al successivo comma 3-*septies*, in merito alla previsione dell'adozione da parte delle Regioni di accordi con gli IRCCS per definire piani di sviluppo, piani assunzionali, nonché la disciplina per la copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari, anche relative all'attività di ricerca, occorre acquisire dal Governo maggiori informazioni, atteso che la relazione tecnica non si sofferma su tale disposizione.

L'articolo 8 interviene sul comma 1 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, modificando la periodicità con la quale gli IRCCS trasmettono i dati aggiornati e la documentazione necessaria ai fini della conferma dei requisiti per la qualifica di IRCCS, che passerebbe da 2 a 4 anni.

Considerato che il comma 2 del suddetto articolo 15 prevede che il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, possa in ogni momento verificare la sussistenza di tali condizioni, assegnando in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti un termine non superiore a sei mesi per il reintegro degli stessi, e che il Ministro della salute e la regione competente possono cautelativamente sospendere l'erogazione dei finanziamenti nei confronti degli enti interessati, occorre valutare se la modifica di cui al comma 1 del citato decreto legislativo possa, nel caso di sopravvenuta carenza dei requisiti, non consentire un tempestivo esercizio della funzione di vigilanza e possa determinare quindi minori risparmi.

Per quanto concerne l'articolo 9, in tema di vigilanza, il Governo dovrebbe assicurare che la formalizzazione in capo al Ministero della salute dell'attività di controllo e vigilanza sugli IRCCS, di cui ai commi 1 e 2, non determini un aggravio di compiti e di oneri rispetto alla situazione vigente.

In merito al comma 2 dell'articolo 10, che richiede agli IRCCS la definizione di quote riservate per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria assunto a tempo determinato, pur prendendo atto dei vincoli finanziari previsti per tali enti dalla legislazione vigente per i loro reclutamenti, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di quantificazione, al fine di valutare gli effetti finanziari, considerato che la stabilizzazione di norma comporta il riconoscimento dell'anzianità già maturata nel periodo di lavoro svolto a tempo determinato.

L'articolo 11, in materia di prestazioni di alta specialità erogate in favore dei pazienti extraregionali, al comma 2 destina, nell'ambito del fabbisogno sanitario *standard*, 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, per la costituzione di un fondo da rivalutare annualmente, finalizzato all'acquisto da parte delle regioni di prestazioni di alta specialità dagli IRCCS, da erogare a cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture. Sul punto, la relazione tecnica si limita a fare riferimento ad ulteriori margini di spesa rientranti nell'ambito del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, tali da non generare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Osserva, al riguardo, che lo stanziamento non sembra configurare un tetto di spesa, dovendo pertanto essere adeguato annualmente in base ai fabbisogni soddisfatti.

La relazione tecnica inoltre non espone elementi di valutazione circa l'effettiva disponibilità delle risorse richiamate, né ipotesi di quantificazione in merito alla congruità dello stanziamento aggiuntivo di 40 milioni di euro, rispetto al presumibile incremento della mobilità extra-regionale verso gli IRCCS.

Fa presente infine che il comma 1 prevede un obbligo di acquisto delle prestazioni erogate dagli IRCCS a favore di cittadini residenti in regioni diverse, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, mentre a legislazione vigente la programmazione dell'acquisto di

tali prestazioni risulta una facoltà rimessa all'autonoma decisione delle regioni e delle province autonome.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare quindi necessario acquisire ulteriori chiarimenti da parte del Governo.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 7 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La sottosegretaria ALBANO evidenzia che si è in attesa di acquisire i necessari elementi da parte delle amministrazioni interessate, per cui si riserva di fornire l'avviso del Governo nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che si è proceduto all'illustrazione del provvedimento e si è conclusa la preliminare audizione dei soggetti interessati dallo stesso.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Non essendovi richieste di intervento, rinvia lo svolgimento della discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 19,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(299) Conversione in legge del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA

(Parere alle Commissioni 3^a e 10^a riunite sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra gli emendamenti approvati riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'emendamento 2.7 (comma 2), derivante da una condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio sul testo, risulta necessario sostituire la parola: «verificato» con la seguente: «accertato», per ripristinare quanto previsto nel parere.

Per quanto concerne gli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), occorre avere conferma che dalla soppressione della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso e dalla contestuale istituzione della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco non derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Andrebbe inoltre valutata l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria nel testo degli emendamenti.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti approvati.

La sottosegretaria ALBANO rileva che, in ordine all'emendamento 2.3, il Governo ritiene necessario condizionare il parere non ostativo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una riformulazione, al secondo periodo dell'emendamento, al fine di specificare che il supporto previsto dalla disposizione sia prestato nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate.

Rileva, inoltre, in ordine all'emendamento 2.7 (testo 2), che recependo il rilievo posto dal relatore, il parere debba essere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del termine «verificato» con la parola «accertato», in conformità alla legge di contabilità.

Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti, tranne che sugli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), su cui si riserva di fornire il parere del Governo, risultando in corso gli opportuni approfondimenti.

Il PRESIDENTE, in attesa dell'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori, sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 19,25, riprende alle ore 20,05.

Il PRESIDENTE dà la parola alla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria ALBANO, in relazione agli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), condiziona l'avviso di nulla osta all'inserimento di un ulteriore comma, che illustra alla Commissione.

Non ha, inoltre, osservazioni da formulare sull'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, prospettata dal relatore.

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra quindi una riformulazione volta a escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Interviene il senatore MANCA (*PD-IDP*) il quale, nel giudicare discutibile la misura approvata dalle Commissioni di merito, che non appare coerente con la disposizione su cui va ad innestarsi, reputa comunque necessario un ulteriore approfondimento diretto a verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria, che di per sé non è garanzia del-

l'assenza di effetti onerosi. A tale scopo, chiede al Governo di fornire ulteriori elementi istruttori.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), anche in considerazione dei tempi d'esame del provvedimento, evidenzia che sono stati forniti elementi adeguati ad assicurare l'idoneità della clausola di invarianza a garantire l'assenza di effetti finanziari negativi.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) formula considerazioni critiche in ordine all'idoneità della mera clausola di invarianza finanziaria con riferimento alla proposta emendativa in parola. Evidenza al riguardo, peraltro, l'inopportunità di procedere ad una modifica di sistema, in un ambito assai complesso, con un emendamento che non costituisce un intervento organico, che sarebbe invece necessario.

Il PRESIDENTE sottolinea preliminarmente come l'ambito all'esame della Commissione bilancio non sia inerente i profili di merito del provvedimento, bensì i soli aspetti finanziari. Ricorda inoltre che la clausola di invarianza finanziaria è stata proposta dalla stessa relazione del relatore, richiedendosi al riguardo l'avviso del Governo, che è risultato conforme a tale richiesta.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) formula osservazioni critiche circa l'inserimento di una mera clausola di invarianza finanziaria, risultando una forzatura l'operare una riforma così strutturale in materia di funzioni dell'AIFA, nell'ambito di un decreto-legge che ha ad oggetto tutt'altra materia. Sottolinea come sarebbe invece necessario operare interventi del genere in maniera organica e con tutti i necessari approfondimenti.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) evidenzia come la riforma operata con l'emendamento 3.1 (testo 2) faccia riferimento a funzioni in materia di gestione e spesa farmaceutica che pongono aspetti di necessario approfondimento ed analisi. Evidenzia come in molti paesi sia prevista una distinzione tra gli aspetti scientifici e gli aspetti economici inerenti la gestione dei costi in materia di farmaci, risultando tali due aspetti separati in quasi tutti i paesi al fine di evitare conflitti di interessi. Rileva al riguardo come non sia chiarito, alla luce della formulazione dell'emendamento in parola, quale effetto possa determinarsi in termini di saldi di finanza pubblica.

Riprendendo l'intervento svolto dal senatore Manca, evidenzia la necessità di un ulteriore approfondimento con un'apposita relazione concernente gli effetti finanziari, a maggior ragione considerato il carattere di complessiva riforma operata dall'emendamento in questione.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*) evidenzia come la *governance* delineata a legislazione vigente e quella prevista dall'emendamento in parola risultino del tutto differenti, per cui non è dato ritenere

garantita l'assenza di effetti finanziari sulla base della mera introduzione di una clausola di invarianza.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) ricorda come oggetto di esame da parte della Commissione bilancio sia il solo profilo degli effetti finanziari, non potendosi entrare nel merito della disposizione, per cui la prevista istituzione da parte dell'emendamento di una Commissione, a fronte della soppressione di due comitati, dovrà operare ad invarianza di risorse, proprio alla luce della clausola di cui si impone l'introduzione.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) evidenzia la necessità di ulteriori elementi al fine di vagliare l'effettiva adeguatezza della clausola di invarianza finanziaria, anche in relazione al possibile incremento delle indennità spettanti ai vertici dell'AIFA, come riconfigurati dall'emendamento in discussione. Occorre pertanto garantire il necessario spazio per tale approfondimento, che appare imprescindibile.

La sottosegretaria ALBANO, dopo aver evidenziato che non sussistono condizioni ostative e che la clausola finanziaria è idonea a garantire l'assenza di effetti negativi sui saldi, rende comunque disponibile alla Commissione una nota del Governo recante l'approfondimento tecnico dei profili finanziari degli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2).

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il RELATORE, illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, sull'emendamento 2.3, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: "è prestato" delle seguenti: ", nell'ambito delle attività di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate,".

Sull'emendamento 2.7 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione della parola: "verificato" con la seguente: "accertato".

Sugli identici emendamenti 3.1 (testo 2) e 3.2 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo il comma 1-ter, dei seguenti:

"1-*quater*. All'articolo 13, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole 'del direttore generale' sono soppresse.

1-*quinquies*. Dall'attuazione dei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

Su tutti i restanti emendamenti approvati, il parere è non ostativo.».

Il senatore MANCA (*PD-IDP*), in sede di dichiarazione di voto contrario, evidenzia la delicatezza della questione inerente gli effetti finanziari dell'emendamento 3.1 (testo 2), che ha introdotto una riforma complessiva della *governance* nella materia trattata, non potendosi confidare nella mera introduzione di una clausola di invarianza finanziaria e occorrendo verificare l'effettiva sostenibilità e invarianza sui saldi di finanza pubblica. Sottolinea che la nota fornita dal Governo non approfondisce compiutamente l'aspetto inerente gli aspetti sui saldi di finanza pubblica.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) in dichiarazione di voto evidenzia l'idoneità della clausola di invarianza a garantire l'assenza di effetti negativi, preannunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore SCALFAROTTO (*Az-IV-RE*), in dichiarazione di voto contrario, evidenzia che occorre valutare attentamente il cambiamento di *governance* disposto dall'emendamento in ordine ai profili dello svolgimento delle funzioni in rilievo.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*), in dichiarazione di voto contrario, ribadisce il rischio che possano determinarsi effetti finanziari onerosi per la finanza pubblica.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in dichiarazione di voto favorevole, condividendo quando delineato dal senatore Borghi, evidenzia come la clausola di invarianza proposta risulti idonea a garantire l'assenza di effetti finanziari negativi. Sottolinea peraltro come la nota del Governo profili possibili effetti di risparmio dovuti alla riforma recata dall'emendamento.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene altresì per preannunciare il proprio voto contrario.

Non essendovi ulteriori interventi, il PRESIDENTE, previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che risulta approvata.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente CALANDRINI avverte che, la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 30 novembre 2022, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 12.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,40.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 29 novembre 2022

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria
4^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(274) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata

in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali

(Parere alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 novembre.

Il relatore SALVITTI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Si passa alla votazione.

Il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), prendendo atto che non è stato possibile procedere al supplemento di istruttoria, richiesto nella seduta del 22 novembre scorso, relativo ai compiti della Guardia di finanza, peraltro non presente tra i soggetti auditi della Commissione bilancio, dichiara il voto di astensione del Partito Democratico.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore, posta ai voti, è approvata.

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CASTELLI (*FdI*) introduce il provvedimento per le parti di competenza, evidenziando che l'articolo 1 estende anche al mese di dicembre 2022 alcuni crediti di imposta per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas sostenute fino ai mesi di ottobre e novembre 2022. Si tratta, in particolare, del credito d'imposta per le imprese energivore, che viene concesso in misura pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per imprese gasivore, concesso in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici; del credito d'imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, che viene attribuito in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022; del credito d'imposta per l'acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel mese di dicembre 2022, per usi diversi dal termoelettrico. Le disposizioni in esame regolano le modalità di fruizione dei crediti d'imposta e il regime di cedibilità, tra l'altro posticipando al 30 giugno 2023 i termini per il relativo utilizzo e la

relativa cessione, anche con riferimento ai precedenti crediti di imposta (relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022).

L'articolo 2 proroga dal 19 novembre al 31 dicembre 2022 la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti e l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta, pari al 5 per cento, alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione. L'articolo 3 consente alle imprese residenti in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, di richiedere ai relativi fornitori la rateizzazione dei rincari delle bollette elettriche per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. Nel caso in cui l'impresa richiedente presenti la disponibilità di un'impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato e l'effettivo rilascio della garanzia SACE su tale polizza, il fornitore, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, ha l'obbligo di formulare ai richiedenti una proposta di rateizzazione. Il comma 4 disciplina la garanzia SACE per gli indennizzi corrisposti a fronte di crediti rimasti insoluti dei fornitori di energia elettrica e gas naturale. Il comma 5 riconosce, nel rispetto di specifiche condizioni dettate dal comma 6, la possibilità per i medesimi fornitori di richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia SACE, quale sostegno alla liquidità conseguente all'operatività dei piani di rateizzazione. Il comma 7 prevede che l'adesione al piano di rateizzazione costituisca un'opzione alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas previsti dall'articolo 1 del decreto in esame e dal decreto legge n. 144 del 2022. Il comma 8 estende l'orizzonte temporale in cui SACE è autorizzata a concedere riassicurazione in favore delle imprese che hanno assicurato il debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023. Il comma 9 proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine previsto per l'autorizzazione concessa a SACE ai fini della concessione di garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche e di istituzioni finanziarie per finanziamenti erogati in favore delle imprese che dimostrino la sussistenza di dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività per effetto della crisi derivante dalla aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina.

L'articolo 8 introduce un credito di imposta rivolto agli operatori di commercio al minuto al fine di adeguare, nell'anno 2023, il proprio registratore telematico di emissione di scontrino fiscale con la tecnologia necessaria per la partecipazione alla nuova lotteria degli scontrini. L'articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. La disposizione introduce tuttavia, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all'applicazione di tale riduzione. La norma proroga, inoltre, il termine previsto per l'utilizzo della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate

condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023. Inoltre, l'agevolazione con aliquota nella misura del 110 per cento viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso. Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro. Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell'agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al Superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d'imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l'utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

L'articolo 12, comma 1, attraverso l'interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, stabilisce che la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione in regime de minimis della II rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. L'articolo 12, comma 3, prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi, comunque denominati, previsti a favore dei soggetti colpiti da eventi calamitosi o da altri eventi eccezionali in conseguenza dei quali sia dichiarato lo stato di emergenza dalle competenti autorità, nei casi in cui vi sia un nesso di causalità con l'evento calamitoso. L'articolo 13 dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi già precedentemente sospesi, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

L'articolo 15, commi da 3 a 8, autorizza la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022 per il rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas, istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025, reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli del provvedimento e indica le relative fonti di copertura finanziaria. In particolare, si segnala che parte della copertura finanziaria viene fornita dall'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalla riduzione dal 110 al 90 per cento della percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cosiddetto Superbonus,

nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14. L'articolo 15, inoltre, dispone la sostituzione dell'Allegato 1 della legge di bilancio 2022, modificando i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario del bilancio dello Stato; modifica la disciplina contabile in materia di riassegnazioni di entrate pluriennali, prolungamento dei termini di conservazione in bilancio sia dei residui propri che dei residui impropri e di autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere permanente, risorse oggetto di cancellazione per la successiva richiesta di reiscrizione in bilancio; autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché la disposizione di eventuali anticipazioni di cassa. Infine, l'articolo 16 dispone che il decreto-legge entri in vigore il 19 novembre 2022.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore COTTARELLI (*PD-IDP*), che in premessa giudica il provvedimento privo dei requisiti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione e della necessaria omogeneità per materia, fatta eccezione per la parte relativa al sostegno a imprese e famiglie per l'aumento dei costi dell'energia, che giudica condivisibile.

Entrando nello specifico delle parti di interesse della Commissione, rileva che il comma 10 dell'articolo 3, che innalza per l'anno 2022 da 600 a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi resi al lavoratore dipendente (*fringe benefit*) che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente limitatamente per il periodo di imposta 2022, potrebbe avere una portata molto limitata, in quanto, essendo ormai l'anno prossimo alla conclusione, le aziende potrebbero già aver definito le proprie scelte in materia. Quanto al Superbonus, pur condividendo un intervento di revisione della percentuale di detrazione, giudica necessario offrire alla misura una prospettiva per il medio termine, così come garantire una soluzione adeguata allo sblocco dei crediti incagliati, in quanto la previsione dell'articolo 9, pur rappresentando un passo avanti, provoca pur sempre conseguenze economiche a chi li acquista. Inoltre, l'agevolazione viene confermata anche per gli immobili unifamiliari ma con un limite di reddito, qualificato come reddito di riferimento calcolato in base al reddito del nucleo familiare, una sorta di quoziente familiare, che tuttavia non tiene conto del patrimonio, che pure dovrebbe avere un'incidenza nella valutazione dei bisogni di una famiglia. Su tali aspetti, in mancanza di modifiche al provvedimento da parte della maggioranza, anticipa che la propria parte politica si asterrà.

Infine, in termini generali evidenzia che l'uso dei crediti di imposta rappresenta un vantaggio enorme per i Governi, in quanto si rinvia al futuro una parte del costo delle misure adottate, tuttavia sarebbe utile avere dalla Ragioneria generale dello Stato un quadro completo di tali crediti per poter valutare quanto delle future entrate sia stato finora ipotecato da parte degli Esecutivi passati.

Il PRESIDENTE (*LSP-PSd'Az*) giudica interessante l'osservazione del senatore Cottarelli, che potrebbe essere estesa anche ai vari *bonus* adottati nel tempo.

Ricorda infine che l'Ufficio di Presidenza svolto prima della seduta ha programmato di concludere l'esame entro domani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(361) Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore CASTELLI (*FdI*) illustra il provvedimento per le parti di interesse della Commissione, soffermandosi sull'articolo 1, che rimodula la più volte disposta riduzione delle aliquote di accisa applicabili ad alcuni prodotti energetici utilizzati come carburanti. In particolare, per effetto di tale articolo, che interviene sul decreto-legge n. 176 del 2022, le misure ridotte d'accisa che sono in vigore dal 22 marzo 2022 restano ferme fino al 30 novembre 2022 (in luogo del 31 dicembre 2022). Inoltre, dal 1° dicembre al 31 dicembre 2022 viene disposto un lieve aumento delle medesime aliquote, che tuttavia rimangono inferiori a quelle vigenti prima del 22 marzo 2022. Sono conseguentemente rimodulati gli adempimenti a carico degli operatori del settore, nonché le relative scadenze. Ai sensi dell'articolo 4, recante le disposizioni finanziarie del provvedimento, le maggiori entrate fiscali derivanti dalle rimodulazioni di cui all'articolo 1, per un importo pari a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, sono utilizzate quale fonte di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli altri articoli del provvedimento medesimo. Analogamente, una ulteriore fonte di copertura finanziaria, per un importo di 81 milioni di euro per l'anno 2022, è individuata, ai sensi dell'articolo 4, nella corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che finanzia l'attribuzione alle imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo di un credito di imposta fino all'80 per cento delle spese sostenute in relazione a uno o più interventi edilizi e per la digitalizzazione d'impresa.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza svolto prima della seduta di oggi ha preso atto della disponibilità del Ministro dell'economia a svolgere l'illustrazione delle linee programmatiche il giorno 6 di-

cembre alle ore 20, anche in sede congiunta con la Commissione Finanze della Camera dei deputati.

Ha inoltre programmato di concludere l'*iter* delle procedure in consultiva per la corrente settimana e di prevedere seduta nella giornata del 6 dicembre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 29 novembre 2022

Plenaria

3^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(345) Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice, senatrice COSENZA (*FdI*), illustra il decreto-legge in titolo soffermandosi innanzitutto sulle disposizioni qualificanti del provvedimento dirette a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese. Entrando nel merito delle norme di specifico interesse della Commissione, richiama in particolare il comma 11 dell'articolo 3 che, oltre ad aumentare di ulteriori 10 milioni di euro, per il 2022, il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano per far fronte all'incremento dei costi dell'energia termica ed elettrica (portandolo a complessivi 60 milioni), estende la platea dei destinatari delle relative risorse anche al CONI, al Comitato Italiano Paralimpico e alla società Sport e Salute SpA.

La Relatrice si sofferma altresì sull'articolo 12, comma 1, recante disposizioni di interpretazione autentica, per effetto del quale la seconda rata dell'IMU non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il comma 2 chiarisce che, a seguito della riconduzione

in regime de minimis della seconda rata IMU 2022, la fruizione della misura non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

La Relatrice dà indi conto dell'articolo 13, rilevando che esso dispone che per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operino nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, una serie di versamenti tributari e contributivi, già precedentemente sospesi, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Conclude richiamando l'articolo 14, comma 3, che contiene due disposizioni: la prima incrementa, nella misura di 85,8 milioni di euro per il 2022, la dotazione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa; tale incremento è destinato al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente. La seconda reca un'autorizzazione di spesa, pari a 14,2 milioni di euro per il 2022, relativa ai compensi individuali accessori del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative.

Preso atto che nessun senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il PRESIDENTE cede la parola alla relatrice COSENZA (*FdI*), la quale illustra una proposta di parere favorevole, allegata al resoconto.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel preannunciare il proprio voto di astensione sullo schema di parere della relatrice, sottolinea innanzitutto che il provvedimento, peraltro migliorabile in sede emendativa, presenta alcune disposizioni di sicuro interesse. Ritene tuttavia non soddisfacenti né l'entità delle risorse destinate a far fronte all'incremento dei costi dell'energia nel settore sportivo, né la mera posticipazione di alcune settimane della scadenza di versamenti tributari e contributivi in favore delle Federazioni sportive, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che si attendono ben altro, alla luce della seria crisi di liquidità in cui versano. Infine, non condivide la scelta di circoscrivere l'incremento delle risorse in favore dei trattamenti retributivi accessori del personale docente e del personale ATA al solo 2022.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*), nel preannunciare a sua volta il voto di astensione, segnala che nel provvedimento sono presenti norme indubbiamente condivisibili, come quelle a sostegno al mondo dello sport, duramente colpito dagli incrementi dei costi energetici, nonché sul trattamento economico del personale docente e del personale ATA. Ritene tuttavia che il proprio Gruppo non possa esprimere una piena adesione nei confronti del decreto-legge in esame, che presenta elementi di criticità, come ad esempio in materia di approvvigionamento energetico.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti ed accolta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della corrente settimana si svolgeranno, congiuntamente con la Commissione VII della Camera dei deputati, le comunicazioni del Ministro dell'istruzione e del merito, nonché del Ministro della cultura sulle linee programmatiche dei rispettivi Dicasteri, che fanno seguito alle comunicazioni svolte la scorsa settimana dal Ministro dell'università e della ricerca e dal Ministro per lo sport e i giovani.

Preannuncia indi l'intenzione di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari al fine di definire la programmazione della Commissione per le successive settimane.

Come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svolto lo scorso 15 novembre, il Presidente rileva che si procederà alla costituzione della sottocommissione per i pareri non appena saranno pervenute tutte le designazioni da parte dei Gruppi dei rispettivi rappresentanti in seno a tale organo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 345**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

condivisa la finalità dell'intervento complessivo, riconducibile all'introduzione di misure di contenimento degli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia e dei carburanti, nonché in materia di efficienza e sicurezza energetica e di incremento della produzione di gas naturale;

considerate le disposizioni di specifico interesse della Commissione, ed in particolare le seguenti:

i) l'articolo 3, comma 11, che incrementa di 10 milioni di euro, per il 2022, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano da impiegare per l'erogazione di contributi a fondo perduto in funzione di contrasto all'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica;

ii) l'articolo 13, relativo alla posticipazione della data entro cui le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche sono tenute ad effettuare versamenti tributari e contributivi;

iii) l'articolo 14, comma 3, che destina risorse, per il 2022, al finanziamento dei trattamenti retributivi accessori del personale docente (per un importo pari a 85,8 milioni di euro) e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (personale ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative (per 14,2 milioni di euro),

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 29 novembre 2022

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 12,45 alle ore 13,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI ISPRA, CONSORZIO POLIECO E UNIRIMA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 1 (DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 2020, N. 116, DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/851, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2008/98/CE RELATIVA AI RIFIUTI, E DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/852, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 1994/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO)

Plenaria

4^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, accompagnato dall'avvocato Mario Antonio Scino, capo di Gabinetto, e dall'avvocato Giovanni Di Scipio, capo dell'Ufficio legislativo.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FAZZONE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle linee programmatiche del suo Dicastero

Il ministro PICHETTO FRATIN riferisce sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e comunica che nella seduta odierna si svolgerà il dibattito, mentre la replica del Ministro avrà luogo in altra seduta.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori FREGOLENT (*Az-IV-RE*), Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), DI GIROLAMO (*M5S*), FINA (*PD-IDP*), TREVISI (*M5S*), SIRONI (*M5S*), GERMANÀ (*LSP-PSd'Az*) e SIGISMONDI (*FdI*).

Il ministro PICHETTO FRATIN ringrazia i senatori intervenuti e conferma la sua disponibilità a partecipare ad un'altra seduta nel corso della quale avranno luogo le repliche.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro e rinvia il seguito della procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il Presidente del Senato – esaminata la questione di competenza sollevata dalla 8^a Commissione lo scorso 23 novembre – ha ritenuto di confermare l'assegnazione in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 176 del 2022 (Atto Senato 345) alla Commissione bilancio.

Comunica dunque che il calendario della settimana corrente è integrato con il seguito dell'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato 345, nonché con l'esame, in sede consultiva, dell'Atto Senato 361, recentemente assegnato, e propone, a tal fine, di convocare una nuova seduta per domani, 30 novembre, alle ore 13,30.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 30 novembre 2022, alle ore 13,30, e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 361 (Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, recante misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici) e con il seguito dell'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 345 (Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica).

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione acquisita nel corso delle audizioni informali svolte nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 1 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.